

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 981


Emendamenti Relatori e
relativi subemendamenti

18 dicembre 2018 ore 21

Sub emendamento all'emendamento 1.4000

Al comma 63-bis, sostituire le parole: "Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni contributi messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.", con le seguenti: "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro."

ACCOTO, PIRRO, TURCO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO



AS 981
SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.4000

 RIVOLTA, ARRIGONI, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'emendamento 1.4000, al capoverso comma 63-quater, sostituire le parole: "15 maggio," con le seguenti: "15 settembre".


Conseguentemente:

al comma 63-sexies, sostituire le parole: "15 giugno" con le seguenti: "15 ottobre" e le parole: "15 ottobre" con le seguenti: "15 dicembre".

1.4000/2

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 1.4000

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA



Al comma 63-quater sostituire le parole: "15 maggio 2019" con le seguenti: "31 luglio 2019"

1.4000/3

SUBEMENDAMENTO

Pichetto

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, VITALI

All'emendamento 1.4000, dopo il capoverso " 63-nonies" aggiungere il seguente:

"63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro, di cui 90 milioni relativi alle scuole e 90 milioni per i ponti. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

Conseguentemente

al comma 58 sostituire le parole "2.380" con le seguenti "2.200".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prevedere anche per le Province e le Città metropolitane risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e ponti di loro competenza a valere sul Fondo per le Amministrazioni centrali

1.4000 / 4



A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4000


Dopo il comma 63-nonies aggiungere il seguente:

“63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro, di cui 90 milioni relativi alle scuole e 90 milioni per i ponti. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

Conseguentemente

alla lettera a), al comma 58 sostituire le parole “2.380” con le seguenti “2.200”.

MANCA




1.4000/5

AS 981

Sub-emendamento all'emendamento Relatori 1.4000

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO



All'emendamento Relatori 1.4000, dopo il comma 63-nonies aggiungere il seguente:

63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro, di cui 90 milioni relativi alle scuole e 90 milioni per i ponti. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

Conseguentemente

al comma 58 sostituire le parole "2.380" con le seguenti "2.200".

1.4000/6

Picchetto

SUBEMENDAMENTO

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, VITALI

All'emendamento 1.4000, dopo il capoverso " 63-nonies" aggiungere il seguente:

"63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza e costruzione di nuovi ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

Conseguentemente

al comma 58 sostituire le parole "2.380" con le seguenti "2.200".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prevedere anche per le Province e le Città metropolitane risorse per la messa in sicurezza e costruzione di ponti di loro competenza a valere sul Fondo per le Amministrazioni centrali

1.4000/7



Subemendamento all'emendamento 1.4000


Dopo il comma 63-nonies aggiungere il seguente:

“63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza e costruzione di nuovi ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

Conseguentemente

alla lettera a), al comma 58 sostituire le parole “2.380” con le seguenti “2.200”.

MANCA




1.4000/8

AS 981

Sub-emendamento all'emendamento Relatori 1.4000

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO



All'emendamento Relatori 1.4000, dopo il comma 63-nonies aggiungere il seguente:

63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza e costruzione di nuovi ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

Conseguentemente

al comma 58 sostituire le parole "2.380" con le seguenti "2.200".

1.4000/9

SUBEMENDAMENTO

P. Chet

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, VITALI

All'emendamento 1.4000, dopo il capoverso " 63-nonies" aggiungere il seguente:


"63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e strade nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

Conseguentemente

al comma 58 sostituire le parole "2.380" con le seguenti "2.200".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prevedere anche per le Province e le Città metropolitane risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e strade di loro competenza a valere sul Fondo per le Amministrazioni centrali



1.4000/10

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4000


Dopo il comma 63-nonies aggiungere il seguente:

“63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e strade nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.”

Conseguentemente

alla lettera a), al comma 58 sostituire le parole “2.380” con le seguenti “2.200”.

MANCA



1.4000/11

AS 981

Sub-emendamento all'emendamento Relatori 1.4000

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO



All'emendamento Relatori 1.4000, dopo il comma 63-nonies aggiungere il seguente:

63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e strade nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

Conseguentemente

al comma 58 sostituire le parole "2.380" con le seguenti "2.200".

1.4000/12

SUBEMENDAMENTO *Pichetto Fratin*

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, VITALI

All'emendamento 1.4000, dopo il capoverso " 63-nonies" aggiungere il seguente:

"63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza delle scuole nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

Conseguentemente

al comma 58 sostituire le parole "2.380" con le seguenti "2.200".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prevedere anche per le Province e le Città metropolitane risorse per la messa in sicurezza delle scuole di loro competenza a valere sul Fondo per le Amministrazioni centrali

1.4000/13



Subemendamento all'emendamento 1.4000


Dopo il comma 63-nonies aggiungere il seguente:

“63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza delle scuole nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

Conseguentemente

alla lettera a) al comma 58 sostituire le parole “2.380” con le seguenti “2.200”.

MANCA



1.4000/14

AS 981

Sub-emendamento all'emendamento Relatori 1.4000

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO



All'emendamento Relatori 1.4000, dopo il comma 63-nonies aggiungere il seguente:

63-decies. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza delle scuole nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

Conseguentemente

al comma 58 sostituire le parole "2.380" con le seguenti "2.200".

1.4000/15

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 1.4000

VITALI

All'emendamento 1.4000, dopo il comma 63-nonies, aggiungere il seguente:

"63-decies. All'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.100, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, non abbiano conseguito un fatturato medio in utile;"

Motivazione:

Si intende mantenere quelle società partecipate che non abbiano maturato debiti anzi che hanno realizzato utili al di là del giro d'affari che oggi è fidato in 1 milione di euro.



1.4000/16

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4000

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 30.000.000;

2020: - 0;

2021: - 0.

MANCA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Manca

1.4000/17

AS 981

All'emendamento del Relatore 1.4000

Al conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) "Al comma 64 sostituire le parole da "3.000 milioni di euro" fino a "2033" con le seguenti: "2.810 milioni di euro per l'anno 2019, 3.210,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.375 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.975 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.375 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.775 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.875 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033".

Conseguentemente, dopo il comma 516 inserire i seguenti:


"516-bis. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento degli investimenti in piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

516-ter. Il contributo di cui al comma 516-bis è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

516-quater. Le spese per investimenti finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 516-ter devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno.

516-quinquies. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 516-bis a 516-ter è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019.»

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS



AS 981

All'emendamento del Relatore 1.4000

Al conseguentemente, inserire la seguente lettera:

b-bis) dopo il comma 536, aggiungere il seguente:

"536-bis. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018", salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento viene effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali."

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS



1.4000 / 19

I RELATORI

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

63-bis. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni contributi per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e per i comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

63-ter. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

63-quater. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 63-bis è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

63-quinquies. I contributi di cui al comma 63-bis sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 63-septies, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

63-sexies. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 63-quater o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 63-quater, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

63-septies. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 63-bis a 63-sexies è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti Legge di bilancio 2019».

63-opties. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 63-bis a 63-septies.

63-nonies. I comuni rendono noto la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato sul sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

A.4000

"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."; sezione Opere pubbliche. Il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Conseguentemente,

a) al comma 58, le parole: "di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite con le seguenti: "di 2.380 milioni di euro per l'anno 2019"

b) L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, relative al settore di spesa delle "infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione", ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 63-bis prevede l'assegnazione di contributi per lavori pubblici o interventi di manutenzione straordinaria relativi al patrimonio comunale, nel limite massimo di 400 milioni di euro. Il contributo è assegnato, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'Interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e per i comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro. Entro il 15 gennaio il Ministero dell'Interno è tenuto a darne comunicazione a ciascun comune beneficiario.

Il comma 63-ter chiarisce, poi, che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il medesimo comma precisa, inoltre, che i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il successivo comma 63-quater impone delle scadenze ai comuni beneficiari, con particolare riferimento all'inizio di esecuzione dei lavori (entro il 15 maggio 2019).

Il comma 63-quinquies stabilisce i tempi dell'erogazione delle risorse da parte del Ministero dell'Interno: 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'Interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 63-sexies stabilisce le modalità di recupero in caso di mancato rispetto dei termini, nonché le modalità di riassegnazione delle somme rese disponibili dai recuperi.

I successivi commi 63-septies e 63-octies disciplinano le modalità di monitoraggio in itinere ed ex post.

Da ultimo, il comma 63-nonies disciplina gli obblighi di pubblicità per i comuni beneficiari del contributo.

A. 4000

213

RELAZIONE TECNICA

La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura di 300 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni per l'anno 2020. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo di avviare i lavori entro il 15 maggio 2019, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di avvio lavori nella misura del 30 per cento. Queste ultime da riassegnare con obbligo di inizio lavori entro il 15 ottobre 2019.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

1.4000

3/3

AS 981

All'emendamento del Relatore 1.4001

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da "Dopo il comma 65 fino a 65-bis" con le seguenti:

"Al comma 65 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 65 con il seguente: "65. Il fondo di cui al comma 64 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 297, 487, 504 e 514, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.

b) dopo il comma 65, aggiungere il seguente: 65-bis";

b) dopo il capoverso 65-bis, aggiungere i seguenti:

"Conseguentemente:

a) Sostituire il comma 66 con il seguente: "66. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 64, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 510, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi di cui al comma 510 entro il termine del 31 gennaio 2019, le somme del fondo di cui al primo periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (o con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze), previa intesa in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019, ad incrementare i contributi di cui ai commi 71 e 76, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane e al comma 63-bis (contributo piccoli comuni). In caso di mancata intesa il decreto è comunque emanato entro il 10 marzo 2019."

b) Al comma 510, apportare le seguenti modifiche:

1. al primo periodo le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite dalle parole: "31 gennaio 2019";
2. al terzo periodo, le parole: "30 maggio" sono sostituite dalle parole: "31 maggio del medesimo anno";
3. al quarto periodo, le parole: "dal periodo precedente" sono sostituite dalle parole: "dai periodi precedenti" e le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle parole: "30 giugno".

c) Al comma 518, apportare le seguenti modifiche:

1. al primo periodo, dopo le parole "è comunque consentita" aggiungere le seguenti " , agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,";
2. al secondo periodo, sostituire "2001" con "2011".


FERRERO, RIVOLTA ZIULIANI, SOLINAS

1.4001 / 1

EMENDAMENTO
Art. 1

Dopo il comma 65. aggiungere il seguente:

65-bis. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali.


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a surname that appears to be 'Lotti'.

1.6001

AS 981

SUB-EMENDAMENTO all'emendamento 1.4002

Art. 1

 De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 1.4002 sostituire le parole da " sono sostituiti dai seguenti:" fino alle fine dell'emendamento" con le seguenti " sono soppressi".

1.4002/1

1.4002/2

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4002

Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

86. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza del suolo, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato «Fondo Casa Italia Sicura».

87. Il fondo di cui al comma 86 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

88. Per le finalità di cui al comma 86, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato «Casa Italia Sicura». Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma e per lo svolgimento dei compiti del Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

89. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» garantisce il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.

90. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» provvede in particolare a:

- a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
- b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
- c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
- d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
- e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
- f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
- g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;
- h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.

1/2

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi da 97 a 101;

b) al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.875 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.925 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021

c) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000;

2021: -30.000.000;

c) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: -210.000.000;

2020: -180.000.000;

2021: -160.000.000;

alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

2019: -50.000.000;

2020: -50.000.000;

2021: -60.000.000;

alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000;

2021: -20.000.000;

alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

2019: -40.000.000;

2020: -40.000.000;

2021: -40.000.000;

alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2019: -30.000.000;

2020: -40.000.000;

2021: -50.000.000;

alla voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000;

2021: -20.000.000;

alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2020: -20.000.000;

2021: -20.000.000.

MANCA, FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FEDELI

Manca

1.4002/2


2/2

AS 981

SUB-EMENDAMENTO all'emendamento 1.4002

1.4002/3

Art. 1

 De Petrìs, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 1.4002 sostituire le parole da " 86. Al fine di favorire gli investimenti pubblici" fino alla fine dell'emendamento con le seguenti :

"86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la « "Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere Pubbliche".», di seguito denominata « Centrale ».

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della progettazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;

b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;

c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;

d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;

e) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società Consip Spa nonché l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.

1.4002/3

I commi da 86 a 93 sono sostituiti dai seguenti:

86. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

87. Ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 86, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

88. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.


89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura di cui al comma 86, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i criteri per la selezione sono improntate a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

90. Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento descritti al comma 87, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della struttura di cui al comma 86, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 89 e 90 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 63.



Handwritten signature and stamp. The signature is written in black ink and appears to be 'Palom'. Below the signature is a large, bold, handwritten number '1.4002'.

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4003

Al capoverso 93-bis, sopprimere la lettera a)

MANCA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Manca

1.4003 / 1

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4003

Al capoverso 93-bis, sopprimere la lettera b)

MANCA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Manca

1.4003/2

EMENDAMENTO
Articolo 1

Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:


«93-bis. Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15:

1) al primo periodo, le parole: “*non presenti*” sono sostituite dalle seguenti: “*anche se presenti*”;

2) al nono periodo, le parole: “*è inserito*” sono sostituite dalle seguenti: “*qualora non sia già presente*” e dopo le parole: “*sulla base della normativa vigente*” sono aggiunte le seguenti: “*, è inserito in tali strumenti di programmazione*”;

b) dopo il comma 17 è inserito il seguente: “*17-bis. Gli istituti nazionali di promozione, come definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15 anche in deroga a quanto previsto dal comma 17, con l'impegno, in caso di affidamento della concessione o del contratto di partenariato pubblico privato, a selezionare, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 ai fini dell'esecuzione dei lavori o servizi oggetto della concessione o del contratto di partenariato pubblico privato, nel rispetto del piano economico finanziario.*”»



1.4003

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4004

Sopprimere il capoverso 93-bis

MANCA

Finucci

1.4004/1

Sub emendamento all'emendamento 1.4004

Al comma 93-*bis*, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Relativamente alle anticipazioni a favore delle Regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme dai trasferimenti alle medesime Regioni”.

PIRRO, TURCO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, ACCOTO

fin
1.4004/2

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4004

Sopprimere il capoverso 93-ter

MANCA

Manca

1.4004/3

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4004

Sopprimere i capoversi 93-quinquies e 93-sexies

MANCA

Manca

1.4004/4

EMENDAMENTO
Articolo 1

Dopo il comma 93, aggiungere i seguenti:

«93-bis. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 54, dopo le parole: *“ammessi al cofinanziamento comunitario”* sono aggiunte le seguenti: *“e ai contratti di partenariato pubblico privato”*; il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente”*; il quarto periodo è sostituito dal seguente: *“Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni”* e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: *“Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali.”*;
- b) al comma 55, le parole: *“il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.”* sono sostituite dalle seguenti: *“il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”*;
- c) il comma 56 è sostituito dal seguente: *“56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici.”*;
- d) il comma 56-bis è soppresso;
- e) al comma 57 le parole: *“con deliberazione del consiglio di amministrazione,”* sono soppresse.

93-ter. L'articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

93-quater. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.


A. L. O. L.

1/2

93-quinquies. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è così riformulata: "*Finanziamento della progettazione*";
- b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
- c) al comma 5, le parole: "*della progettazione preliminare*" sono sostituite dalle seguenti: "*del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo*"; dopo le parole: "*dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,*" sono aggiunte le seguenti: "*esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato*" e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "*L'assegnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*";
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "*6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse.*"

93-sexies. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 93-quinquies, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 93-quinquies, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.»



A. 4004

2/2

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 1.4005

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 141-bis sostituire le parole: "un milione di euro" con le seguenti: "30 milioni di euro"

e, di conseguenza alla Tabella A e sue proiezioni apportare le seguenti modifiche:

alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze":

2019: - 19.000.000

2020: - 19.000.000

2021: - 19.000.000

e, alla voce "Ministero del lavoro e delle politiche sociali":

2019: - 10.000.000

2020: - 10.000.000

2021: - 10.000.000



1.4005/1

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4005

Al comma 141-bis, sostituire le parole "un milione di euro" con le seguenti "2 milioni di euro".

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Parente

1.4005/2

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente :

141-bis. . Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di un milione di euro, il personale già dipendente di ANPAL Servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito dal comma 138.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede la stabilizzazione mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale dipendente di Anpal Servizi S.p.A. assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.

Relazione tecnica

Per la copertura degli oneri derivanti dalla stabilizzazione del personale a tempo determinato di Anpal servizi s.p.a., pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138.



1.4005

AS 981

Sub-emendamento all'emendamento Relatori 1.4006

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO



All'emendamento Relatori 1.4006, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Alla lettera *b*), secondo periodo, sostituire le parole "Provincia o area metropolitana" con la seguente: "Regione"
- b) Alla lettera *c*), terzo periodo, sostituire le parole "Provincia o area metropolitana" con la seguente: "Regione"
- c) Alla lettera *d*), sostituire le parole "della Provincia o dell'area metropolitana" con la seguente: "della Regione"

1.4006/1

AS 981

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 1.4006

All'emendamento 1.4006 , al capoverso "160 bis", la lettera b) è soppressa.


CIRIAMI

MARSILIO

DE BERTOLDI

1.4006/2

AS 981

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 1.4006

All'emendamento 1.4006, al capoverso "160 bis", alla lettera c), al terzo periodo, le parole "Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente" sono sostituite dalle seguenti "Il prelevamento o l'arrivo a destinazione dell'utente".


CIRIANO

MARSILIO

DE BERTOLDI

1.4006/3

Sub emendamento all'emendamento 1.4006

Al comma 160-*quater*, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2019 – 1.000.000

2020 –

2021-

ACCOTO, PIRRO, TURCO, GALLICCHIO, TARCO PELLEGRINI,
PRESUITO

Di Carlo

1.4006/4

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 160 inserire i seguenti commi:

«160-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «presso la rimessa» sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici»;
- b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La sede del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2019.»;

- c) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Il "foglio di servizio" in formato elettronico deve riportare:

- 1) targa del veicolo;
- 2) nome del conducente;
- 3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;



A. 400 6

113

5) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.».

160-ter. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 160-bis, è adottato entro il 30 giugno 2019.

160-quater. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un archivio informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e velocipede. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione ed all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

A. L. 006



2



2/3

160-quinquies. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 160-bis, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

160-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni con la legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.

160-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 160-quater, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta, natante ~~o scipede~~.

160-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni con la legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.».

1.4006

3
3/3

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4007

Sopprimere il comma 187-bis

MANCA

Ho ucc

~~1.4007 / 1~~

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 1.4007

Caliendo
CALIENDO, CONZATTI

All'emendamento 1.4007, al comma 187-*bis*, alla lettera a), sopprimere le parole "ivi compresi gli uffici di segreteria" fino alla fine della lettera e dopo il comma aggiungere il seguente:

"187.bis.1. Gli uffici delle Commissioni tributarie sono inquadrati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità che riguarda l'ufficio giudiziario nel suo complesso."




1.4007/2

Sub emendamento all'emendamento 1.4007

Al comma 187-bis, alla lett. a) aggiungere, infine, il seguente periodo: "Tali presidi si articolano in uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;".

Rivolta, Ferrero, Zuliani, Solinas



1.4007/3

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4007

Sopprimere il comma 187-quater

MANCA

Manca


1.4007/4

Sub emendamento all'emendamento 1.4007

Al comma 187-quater, apportare le seguenti modifiche:

- a) Alla lettera a), le parole "quanto ad euro 15,7", sono sostituite dalle seguenti: "quanto ad euro 15,7 milioni";
- b) Alla lettera b), sostituire le parole "nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui" con le seguenti: "nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui".

Rivolta, Ferrero, Zuliani, Solinas



1.4007/5

ART 1

Dopo l'art 187 aggiungere il seguente:

187-bis. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:

a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie;

b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;

c) l'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5%. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54.

187-ter. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 4 - bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 1, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

187-quater. Per le medesime finalità del comma 187, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

187-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto ad euro 15,7 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'art. 34 ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 1 devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Conseguentemente all'articolo 1, comma 685, della citata legge n.205 del 2017, le parole da "presta servizio" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai capi dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato."


1.4007

Subemendamento all'emendamento 1.4008

RIZZOTTI,

Rizzotti


Il comma 312 è soppresso



1.4008/1

Subemendamento all'emendamento 1.4008

RIZZOTTI,



Al comma 314 dopo le parole "vaccini (ATCJ07)" aggiungere "e ai plasmaderivati di produzione regionale"

Conseguentemente al comma 315

Dopo le parole "vaccini (ATCJ07)" aggiungere ", dei codici AIC relativi ai plasmaderivati di produzione regionale"

Il tetto a cui fa riferimento il comma 311 e conseguentemente tutta la disposizione, non comprende, come già indicato dalla legge n. 232 del 2016, la spesa relativa ai plasmaderivati di produzione regionale.

Pertanto in coerenza con la norma i fatturati derivanti da tali farmaci non devono concorrere alla determinazione delle quote di mercato delle singole aziende per la suddivisione del payback.



1.4008/2



SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 1.4008BINETTI *Binetti*

All'emendamento 1.4008, al comma 315, terzo periodo, dopo le parole "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" aggiungere " e i farmaci orfani, con fatturato fino a una soglia di 30 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'art. 3 del Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento".

Motivazione

L'inserimento di una tutela per i farmaci orfani fino a 30 milioni di fatturato assicura che tali farmaci per malattie rare possano continuare a beneficiare dall'esclusione dal payback che viene sostenuto da tutte le altre aziende come contributo di solidarietà evitando così grave impatto sulla ricerca e sviluppo per le aziende che investono in Farmaci orfani. Infatti fuori dal registro comunitario vi sono numerosi farmaci orfani che rappresentano un'unica speranza di cura. Tale modifica non ha alcun onere per il bilancio dello stato né tantomeno un aggravio per il servizio sanitario nazionale.

1.4008/3

Sub emendamento all'emendamento 1.4008

Al comma 315, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare, nel medesimo contratto e nella fattura elettronica, il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata”.


PIRRO, TURCO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, ACCOTO

Pirro

1.4008/4

Subemendamento all'emendamento 1.4008

RIZZOTTI,



Al comma 316 sostituire la lettera c) con la seguente

"c) somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione di accordi definiti in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comprensivi anche dei payback per superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale e degli importi restituiti, anche sotto forma di extrasconti, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata e/o di accordi prezzi/volume sottoscritti in sede di negoziazione del prezzo"

La spesa compresa nel tetto a cui fa riferimento il comma 311, e conseguentemente tutta la disposizione, è calcolata al netto delle somme restituite dalle aziende in applicazione di accordi definiti in sede di contrattazione del prezzo.

L'emendamento specifica alcune delle tipologie dei payback che, venendo restituite dalle aziende al SSN, vanno detratte dai dati di spesa, sia aggregata sia delle singole aziende per meglio definire il criterio di determinazione delle quote di mercato




1.4008/5

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 1.4008

MALLEGNI



Dopo il comma 320-bis, aggiungere i seguenti:

"320-ter. Presso il Ministero della Salute è istituito in fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui al Comma 2.

320-ter. Per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.

320-quater. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 653 ridurre di 2 milioni gli importi per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

1.4008/6



EMENDAMENTO
Articolo 1

Sostituire i commi da 311 a 320 con i seguenti:

«311. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale (SSN), si osservano le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320-*bis*.

312. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa è determinato nella misura pari al 6,69 per cento.

313. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.

314. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, a lordo di IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisiti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) di comma 316.

315. Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma precedente, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. Per quest'ultimo il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea nonché dei codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato è riferito in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo d'indicare nella fattura elettronica, il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata.

316. Per la rilevazione di cui al comma 315, il fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato deducendo:

- a) il fatturato fino a tre milioni di euro, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi dal gas medicinale;
- b) le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei

A. 4008

1/2

prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;

c) le somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

317. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, così come determinato del consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determina del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 315 e 316. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.

318. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 317, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

319. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

320. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 315 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

320-bis. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato viene determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio Sanitario Nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovatività, vengono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 314 e 315. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 313, 314, 315, 317, 318 e 320.»




1.4008

2/2

Subemendamento all'emendamento dei relatori 1.4009

Alla lettera a) e alla lettera b), sostituire le parole: Sport e Salute spa, con le seguenti: Sport e Salute - Coni Servizi Spa

BARBARO, RIVOLTA, ZULAINI, FERRERO, SOLINAS




1.4009/1

Subemendamento all'emendamento dei relatori 1.4009

Alla lettera d), capoverso comma 4, al terzo e al quarto periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può, comunque, procedere alla nomina.

BARBARO, RIVOLTA, ZULAINI, FERRERO, SOLINAS



1.4009/2

SUBEMENDAMENTO
DAMIANI



1.4009/3 AS 981

All'emendamento 1.4009, lettera e), dopo il capoverso "361-septies", aggiungere i seguenti:

"361-octies. Al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e dei livelli occupazionali del settore, in anticipazione della riforma complessiva in materia di giochi pubblici stabilita al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 96, le concessioni per la raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, sono improntate ai seguenti principi:

- i contratti tra concessionari e soggetti da questi incaricati della raccolta non possono contenere clausole che:

1) consentano il recesso immotivato da parte del concessionario;

2) consentano la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile, in assenza di comportamenti che integrano violazioni di natura penale o amministrativa in materia di gioco e delle norme disciplinanti la concessione;

- il soggetto proprietario degli apparecchi da gioco che abbia subito la risoluzione del contratto o il recesso da parte del concessionario ha il diritto di ottenere da altri concessionari l'emissione dei nulla osta di messa in esercizio sostitutivi per i medesimi apparecchi.

361-novies Il Ministero dell'Economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzato ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 nel rispetto dei principi di cui al presente comma.>>

Motivazione


A seguito della fissazione di un tetto massimo al numero degli apparecchi presenti sul mercato, circostanza che ha avuto un notevole impatto sui contratti in essere tra i soggetti della filiera della raccolta di gioco dello specifico settore degli apparecchi, le

società concessionarie hanno posto in essere comportamenti contrattuali finalizzati alla ottimizzazione della rete, anche attraverso l'impiego degli strumenti di recesso e risoluzione dei contratti, immotivatamente o per inadempimenti esclusivamente formali, spesso con l'impiego di clausole contrattuali vessatorie.

La situazione presta il fianco a possibili abusi a discapito dei piccoli operatori, proprietari di apparecchi ed esercenti, che si trovano nella impossibilità di trovare nel mercato condizioni contrattuali favorevoli e sono costretti alla cessazione dell'attività, con perdita di molti posti di lavoro.

Tale circostanza assume ancor più pregnanza ove si consideri che le aziende suddette in presenza dei descritti abusi sono condotte alla sparizione dal mercato pur rispettando tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore (iscrizione all'elenco degli operatori di cui all'art.1 comma 82 della Legge 220/2010) ed essendo proprietarie di apparecchi da gioco certificati ed autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con livelli occupazionali elevati e manodopera qualificata.

Anche al fine di evitare che, in caso di comprovate ipotesi di abuso, la stessa Pubblica Amministrazione competente possa trovarsi esposta a possibili azioni risarcitorie da parte di operatori esclusi dal mercato in conseguenza della situazione descritta, appare opportuno prevedere idonee tutele contrattuali a favore dei contraenti più deboli e che garantiscono il maggior numero di addetti.




1.4009 / 3

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4009

Sopprimere la lettera g)

PARRINI

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "P. Parrini".A handwritten number "1.4009/4" in a simple, slightly slanted font.

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 1.4009

Schifani

SCHIFANI, GALLIANI

All'emendamento 1.4009, alla lettera g), capoverso "365-bis" sostituire le parole "che lo statuto e i regolamenti del Coni e conseguentemente delle Federazioni" con le seguenti:

"che i regolamenti delle Federazioni"

1.4009/5




Subemendamento all'emendamento 1.4009

Alla lettera g), capoverso 365-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo, sopprimere le parole "ed in unico grado";*
- b) *al secondo periodo sostituire le parole: "entro il termine perentorio del termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato" con le seguenti: "entro 60 giorni dalla data d'impugnazione del provvedimento di ammissione di ammissione o esclusione di cui al primo periodo".*

PARRINI



All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 358, aggiungere in fine le seguenti parole:* e conseguentemente ogni richiamo a CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito a Sport e Salute Spa;

b) *Al comma 359 apportare le seguenti modificazioni:*

- sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e Salute Spa e per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui al comma 361-bis".

- al quarto periodo, sostituire le parole: "*alle federazioni sportive nazionali,*" con le seguenti: "*ai soggetti di cui al terzo periodo*";

c) *Al comma 360 apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 360, sostituire le parole: "dell'autorità politica delegata" con le seguenti: "dell'autorità di Governo competente in materia di sport".*

- *dopo il comma 360, aggiungere il seguente:*

360-bis: "Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui al comma 359, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio".

d) *al comma 361, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *prima della lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8»;*

- *dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al comma 2, le parole: «CONI Servizi Spa» sono sostituite dalle seguenti: «Sport e Salute spa»*

- *la lettera b), è sostituita dalla seguente: b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:*

«4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il Consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport.

A. 6009

1/10

4- *bis* Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma precedente gli organi in carica possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4-*ter* Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4-*quater*. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-*ter*. »

- dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-*bis*) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto di servizio è efficace dopo l'approvazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport.».

b-*ter*) sopprimere il comma 13.

e) dopo il comma 361, aggiungere i seguenti:

361-*bis*. Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

361-*ter*. Il provvedimento di cui al comma 361-*bis* definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all'art 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:

a) percentuale destinata al montepremi tra il 74 per cento e il 76 per cento;

b) percentuale destinata al compenso del concessionario 5 per cento;

c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio 8 per cento;

d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività di cui al comma 5: tra l'11 e il 13 per cento.

361-*quater*. Con il provvedimento di cui al comma 361-*bis* sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, per le quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.

361-*quinqüies*. A partire dal 1° luglio 2019 e sino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 361-*bis*, la ripartizione della posta di gioco per i Concorsi pronostici sportivi e per le Scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

a) percentuale destinata al montepremi: 75,00 per cento;

b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5,00 per cento;

c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8,00 per cento;

d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività di cui al comma 361-*septies*: 12,00 per cento.

A. 6009

2/10

361-*sexies*. A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono abrogati.

361-*septies*. Fermo restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e Salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede a tutte le attività inerenti alla promozione del gioco, a forme di integrazione dello stesso con attività sociali, sportive, culturali e simili, nonché a proposte di sviluppo per la sua diffusione. A tal fine, non si rende applicabile il divieto di pubblicità previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

f) Sostituire il comma 362 con i seguenti:

362. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «una quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota del 28 per cento»;

2) alla lettera c), le parole: «una quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota del 22 per cento»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;

b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;

c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire della stagione sportiva 1946/1947»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;

b) l'*audience* televisiva certificata;

c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre in serie C»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La quota prevista alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:

a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c);

b) nonché i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;

c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori di cui al comma 3, lettera c).

A. 6009

3/80

362-bis. Le disposizioni di cui al comma 362 acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale data le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

362-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come sostituito dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.

g) dopo il comma 365 aggiungere il seguente:

365 - bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

365-ter Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dai presenti commi da 365-bis a 365- quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 365-bis, capoverso secondo e terzo periodo, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.

365- quater. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole «servizi e forniture», sono inserite le seguenti: «nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche,»;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente: «z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni

1. 6009

680

professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-*quinqies*) è aggiunta la seguente: «q-*sexies*) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

365 quinquies . Le disposizioni di cui ai commi da 365 bis a 365-quater si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 500.000

2020: - 3.000.000

2021: - 3.000.000



Il Relatore

A. 6003

5/50

Relazione Illustrativa e tecnica

Alla lettera a) la disposizione prevede la sostituzione delle denominazione "CONI Servizi S.p.A" contenuta nelle disposizioni normative vigenti sia sostituita con " Sport e Salute S.p.A";

Alla lettera b) viene prevista una rimodulazione delle risorse destinate a Sport e salute S.p.A destinando 2 milioni dei 370 milioni alla ridefinizione dei concorsi pronostici sportivi di cui all'articolo 361-bis.

Alla lettera c) reca una disposizione aggiuntiva che con decreto del Presidente del Consiglio possono essere rimodulati gli importi delle risorse pari 410 milioni destinati al CONI e a "Sport e Salute S.p.A", tenendo conto delle entrate effettivamente incassate e accertate in sede di assestamento.

Alla lettera d) sono previste alcune modifiche al comma 361 che ridefinisce la governance del CONI e di Sport e salute S.p.A. In particolare si prevede un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. la nomina del presidente spetta all'Autorita' di Governo in materia di Sport previo parere delle commissioni parlamentari, mentre gli altri due componenti vengono nominati rispettivamente dal Ministro della Salute, dal Ministro dell'Istruzione di concerto con il ministro dell'economia e previo parere delle commissioni parlamentari competenti. la disposizione prevede inoltre che con dpcm previo parere del CONI e su proposta dell'autorita' di governo in materia di sport possono essere stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi per la nomina. si prevede l'estensione dell'incompatibilita' per un biennio degli organi di vertice della societa' non solo con gli organi di vertice del CONI, ma anche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. ai fini contabili e' previsto un sistema separato che provvede al riparto delle risorse per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. per l'amministrazione della gestione separata e' previsto che un membro designato dal CONI possa partecipare al consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A. quale consigliere aggiunto. in caso di gravi irregolarita' e scorretto utilizzo dei fondi, l'autorita' di governo puo' procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate.

La lettera e) reca la riforma dei concorsi pronostici sportivi regolamentati dal decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, anche attraverso la sospensione o chiusura definitiva di specifici concorsi pronostici sportivi oggi ricompresi nel palinsesto di gioco dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Rientrano in tale tipologia di gioco i seguenti concorsi pronostici: Totocalcio; IL 9 (concorso abbinato al Totocalcio) e Totogol.

L'intervento normativo risponde alla logica di supportare, nell'ambito del mercato dei giochi, quelle tipologie che presentano l'assenza di rischi legati al fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo.

Il Totocalcio, in particolare, presenta le caratteristiche tipiche dei giochi non affetti da tali tipologie, quali ad esempio: socialita'; gioco con alta competenza e bassa alea; non ripetitivita' compulsiva della giocata; durata della giocata; partecipazione ad un montepremi da suddividere tra i giocatori.

L'andamento della raccolta dei Concorsi pronostici sportivi, tuttavia, presenta da oltre un decennio un *trend* negativo nonostante diversi interventi correttivi.

Tra le diverse cause, si rilevano: l'aumento delle tipologie di gioco offerte, la bassa percentuale di *payout* in confronto ai nuovi giochi (solo il 50% delle somme giocate ritorna ai giocatori sotto forma di vincita); la sostanziale invarianza, anche con i correttivi apportati, della formula di gioco, la fortissima concorrenza delle scommesse sportive, dove il giocatore ha la possibilita' di scegliere direttamente il numero e gli eventi su cui puntare.

1.4003

6/10

In termini economici, la raccolta nell'anno 2017 ha registrato un importo di € 17.197.488,00, per un totale di imposta unica accertata di € 5.819.629,32 (il 2018 registrerà una ulteriore riduzione pari a circa il 23%).

Nella tabella che segue la raccolta e i valori di imposta unica nel periodo 2006-2017:

	RACCOLTA	IMPOSTA UNICA
Anno 2006	273.949.733,00 €	92.704.589,65 €
Anno 2007	209.729.345,00 €	70.972.410,35 €
Anno 2008	163.426.831,50 €	55.303.639,78 €
Anno 2009	134.030.950,50 €	45.356.073,65 €
Anno 2010	93.479.264,00 €	31.633.382,94 €
Anno 2011	70.351.659,50 €	23.807.000,08 €
Anno 2012	51.050.904,50 €	17.275.624,50 €
Anno 2013	40.185.908,00 €	13.598.909,88 €
Anno 2014	34.471.226,50 €	11.665.061,65 €
Anno 2015	31.524.596,00 €	10.667.921,87 €
Anno 2016	23.975.776,50 €	8.113.401,65 €
Anno 2017	17.197.488,00 €	5.819.629,32 €
TOTALE	1.143.373.683,00 €	386.917.645,31 €

Pertanto, al fine di rilanciare tale tipologia di gioco, la disposizione normativa interviene prevedendo una ristrutturazione della ripartizione della posta di gioco che favorisca l'interesse dei giocatori attraverso l'aumento del *payout* e una razionalizzazione delle formule di gioco oggi presenti nel palinsesto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di aumentare il montepremi di un unico prodotto offerto e, di conseguenza, delle quote di vincita.

A. 4009

7/10

L'impianto della norma, dunque, consentirà di introdurre un unico prodotto di gioco che oltre a ridurre l'offerta in termini di prodotti disponibili, potrà risolvere le criticità precedentemente rappresentate, garantendo, al contempo, un incremento di raccolta per giochi a bassa compulsività anche a scapito di altri prodotti maggiormente soggetti al fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo. Tra le misure a garanzia dell'incremento della raccolta del gioco, si evidenzia la necessità di assicurare al nuovo prodotto forme di promozione e pubblicità che ne incentivino la conoscenza nonché le finalità cui saranno destinate le risorse derivanti dalla raccolta (attività sociali, sportive, culturali e simili).

Tali attività saranno svolte da una apposita società pubblica, per il funzionamento della quale sono previsti finanziamenti derivanti dall'entrata erariale sui concorsi pronostici sportivi (con l'abrogazione dell'imposta unica e del diritto fisso).

In particolare al comma 361-bis si prevede una ridefinizione dei concorsi pronostici sportivi di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, attraverso provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per i soli concorsi pronostici sportivi, pertanto, è prevista una deregolamentazione attraverso l'affidamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli del compito di emanare i regolamenti del gioco, in luogo dei Regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Al comma 361-ter sono definiti i contenuti del provvedimento di cui al comma 361-BIS nonché i criteri di ripartizione della posta di gioco, che prevedono l'abrogazione dell'imposta unica, regolamentata dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e del diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

L'attuale ripartizione della posta di gioco individua, inoltre, nell'Istituto per il Credito Sportivo la società destinataria di una quota di ripartizione della raccolta (2,45%). In applicazione dell'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'anno 2015 tale quota non è più direttamente riversata al suddetto Istituto ma affluisce, per il tramite dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Bilancio dello Stato.

Rispetto all'attuale ripartizione della posta di gioco, stabilita all'art 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i criteri fissati con la disposizione che qui si relaziona, intervengono, oltre che sugli aspetti tributari, sulla percentuale destinata a montepremi (oggi 50%) e alla società Sport e Salute spa.

Difatti, come indicato in premessa, un'importante leva per contrastare il trend al ribasso della raccolta è costituita dal montepremi destinato ai vincitori (*payout*). Una percentuale tra il 74% e il 76% della raccolta avvicina i concorsi pronostici sportivi alle tipologie di gioco similari (scommesse sportive a quota fissa).

Oltre ai parametri fissi previsti (aggio al rivenditore e compenso al concessionario), la norma prevede la possibilità di definire una quota da destinare a montepremi variabile tra il 74% e il 76% proprio per individuare una possibile leva di attrazione per i giocatori.

La società Sport e Salute spa è destinataria conseguentemente di una quota tra l'11% e il 13% della raccolta, da destinare allo svolgimento delle attività di competenza che, relativamente al gioco in esame, consistono nella promozione del gioco, in forme di integrazione dello stesso con attività sociali, sportive, culturali e simili, nonché in proposte di sviluppo per la sua diffusione.

Al 361-quater si stabilisce che il provvedimento di cui al comma 361-BIS contenga anche la rivisitazione dei giochi connessi alla tipologia di gioco in esame nonché alla tipologia di gioco delle Scommesse a totalizzatore. L'elevato numero della tipologia di giochi non consente la concentrazione della raccolta in un unico montepremi, generando distinti montepremi di importi modesti e, conseguentemente, vincite non significative. Tutto ciò genera un effetto espulsivo, in quanto i giochi della specie presentano un elevato tasso di difficoltà a fronte del quale le vincite di importi modesti generano disaffezione e allontanamento.

A. 4003

8/10

Al 361 -quinquies si prevede che I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con cui è stato introdotto il diritto fisso per i concorsi pronostici sportivi, sono abrogati e la relativa percentuale è inglobata nell'aliquota di imposta unica.

Si tratta di una semplificazione tributaria già attuata, senza un'abrogazione espressa, dall'art 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che nel ripartire la posta di gioco dei concorsi pronostici sportivi fissa l'aliquota di imposta unica nella misura del 33,84%, ricomprendendo in tale valore il diritto fisso di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Al comma 361-sexies è ribadita la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella gestione e regolamentazione del gioco nonché nei rapporti con i concessionari del gioco stesso. Alla società Sport e Salute spa, previa stipula di apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è affidato il compito di promozione del gioco, di integrazione dello stesso con attività sociali, sportive, culturali e simili.

A tal fine, considerata la sostanziale assenza di rischi legati al fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo, ai Concorsi pronostici sportivi non si applica il divieto di pubblicità previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Infine, la società Sport e Salute spa potrà avanzare apposite proposte di sviluppo per la diffusione del gioco legato ai Concorsi pronostici sportivi.

Al comma 361-septies è stabilito che al fine di assicurare sin dall'esercizio finanziario 2019 le somme necessarie alla società Sport e Salute spa per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nelle more della riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui ai commi 1 e 2, è prevista la devoluzione alla suddetta società delle somme destinate al bilancio dello Stato, anche a titolo di imposta unica, calcolate sulla raccolta dei Concorsi pronostici sportivi e delle Scommesse a totalizzatore a partire dal 1° concorso chiuso nell'anno 2019. Alla devoluzione di tali somme provvederà, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla lettera f) vengono modificate le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sui criteri per la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativo al campionato di calcio di serie A. La quota relativa ai risultati sportivi conseguiti è ridotta dal 30 % al 28%, mentre la quota calcolata sulla base del radicamento sociale è aumentata dal 20% al 22%. Ai fini della determinazione di tale quota è aggiunto il criterio dei minuti giocati nel campionato di serie A dai giocatori di età compresa tra i 15 e 23 anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno 36 mesi per la società presso la quale prestano l'attività sportiva. Tale quota non può essere inferiore al 5% della quota complessiva. Le nuove disposizioni saranno efficaci a decorrere dalla stagione sportiva 2021 - 2022. Entro il 30 giugno 2019 sarà adottato il decreto del presidente del Consiglio con cui vengono stabilite le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati, i criteri di ponderazione delle quote e i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra e dei minuti giocati dai giovani calciatori.

Alla lettera g) la norma disciplina le controversie avverso i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. In particolare dette controversie sono affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ad integrazione dei criteri stabiliti dalla legge 220/2003. Il CONI e le Federazioni sportive devono conseguentemente adeguare i propri statuti ai nuovi principi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nell'ambito della giurisdizione amministrativa viene previsto un rito accelerato, al fine di consentire la celere definizione del controversie e l'avvio di campionati professionistici, ai quali è limitato l'intervento. In tale ottica è stata disposta l'applicazione del rito accelerato già previsto per

A. 4003

elk

l'affidamento dei contratti pubblici, La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche e le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A. 6009


ldk

Dopo il comma 365 aggiungere il seguente:

365-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

2. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione ed ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.

3. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire secondo quanto previsto nei precedenti commi, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'Autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi.

  Relatore

Relazione

La tematica della pirateria ha assunto negli ultimi anni proporzioni di rilevantissimo impatto.

In base ai dati della ricerca Ipsos/Fapav presentata a novembre 2018, sono 4,6 milioni gli italiani sopra i 15 anni che fruiscono illegalmente di eventi sportivi live, con una stima di circa 21 milioni di atti di pirateria compiuti nell'anno passato.

Il calcio è lo sport più colpito: 3 pirati su 4 guardano le partite di calcio, segue la Formula 1, il MotoGp e il tennis. Più staccati basket e sci.

Un dato impressionante, con evidenti ricadute negative sulle imprese dell'industria audiovisiva e culturale, anche in termini di posti di lavoro persi.

È quindi necessario fronteggiare, in modo tempestivo ed efficace, un fenomeno che non solo danneggia le industrie e l'economia del nostro Paese, ma va ad alimentare il mercato illecito e le organizzazioni criminali che lo gestiscono.

Attraverso la Legge Europea 2017 (Legge n.20 novembre 2017, n. 167) è stato compiuto in primo passo nella giusta direzione, introducendo nuovi e più efficaci strumenti per una più efficace lotta alla pirateria, affidati all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("Agcom"), che ha recentemente approvato il relativo regolamento attuativo.

Nonostante tali miglioramenti, però, continua a registrarsi un'oggettiva difficoltà a tutelare gli eventi live, che per loro natura necessitano di un intervento quanto più tempestivo ed efficace possibile, soprattutto nel caso di eventi sportivi.

Per questo motivo, si ritiene necessario intervenire con specifico riferimento alla normativa relativa alla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi (Decreto Melandri - D.Lgs. n. 9/2008), prevedendo una specifica tutela per gli eventi sportivi live. In particolare Si inseriscono 2 nuovi commi all'art. 18 del Decreto Melandri, legittimando anche i licenziatari ad agire in giudizio per ottenere da parte del giudice la cessazione delle violazioni, che può essere disposta anche tramite apposita inibitoria che può estendersi a tutto il campionato o evento sportivo.

A. 6040

SUBEMENDAMENTO

A.S. 981

decreto

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

All'emendamento 1.4011, sostituire le parole: «aggiungere il seguente», con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «401-ter», inserire il seguente:

«401-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con esclusivo riferimento al personale non dirigente, non si applicano alle agenzie medesime. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse derivanti dai bilanci delle agenzie.»


1.4011 / 1

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4011

Sopprimere i commi 401-bis e 401-ter.

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI



1.4011/2

Art 1

Modifica all'assetto organizzativo dell'Anpal

Dopo il comma 401 aggiungere il seguente:

401-bis. All'art 4, comma 12, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n 150 sono aggiunti infine i seguenti periodi:

"Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il Presidente e il Direttore Generale dell'Anpal, con contestuale decadenza del Presidente e del direttore generale in carica.

Il Presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di Anpal Servizi Spa. La competenza del Direttore Generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Anpal di cui all'art 8, comma 2, è attribuita al Presidente;

401-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli statuti dell'Anpal e di Anpal Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del presente articolo



Falsetti

1. 6011

Sub emendamento all'emendamento 1.4012

Sostituire le parole "*è elevato da tre a cinque*" con le seguenti: "*è elevato da tre a quattro*".

TURCO, PIRRO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, ACCOTO


Turco

1.4012 / 1

EMENDAMENTO
Articolo 1

Dopo il comma 526 aggiungere il seguente:

«Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.»



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized cursive script. Below the signature, there are handwritten initials that appear to be 'P. Q. M.'.

1.4012

AS 981

Sub emendamento all'emendamento 1.4013

Al comma 526-*bis*, secondo periodo, le parole: *"nella misura massima di 20 milioni di euro"*, sono sostituite dalle seguenti: *"nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro"*.

PRESUTTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, ACCOTO, PIRRO, TURCO

fredda
1.4013/1


A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4013

Al comma 526-bis aggiungere in fine il seguente periodo:

“Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1- ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.257, è esteso da cinque a dieci anni.”

MANCA


A handwritten mark resembling a stylized 'M' or a checkmark, consisting of a single continuous line that starts at the top right, goes down and left, then up and right, then down and left, and finally up and right to end at the top right.

1.4013/2

EMENDAMENTO
Articolo 1

Dopo il comma 526 aggiungere il seguente:

«526-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019 l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione di cui al periodo precedente, nella misura massima di 20 milioni di euro, e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»




1. 4013

SUBEMENDAMENTO

FERRO

All'emendamento 1.4014, dopo le parole: "degli immobili pubblici", inserire le seguenti:

"o con destinazione pubblica".




1.4014/1

EMENDAMENTO
Articolo 1

Dopo il comma 546, è inserito il seguente:

«546-bis. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici, nonché il rilancio degli investimenti nel settore, l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma di cui al predetto comma 15, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono assentibili in via diretta.»

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Loia', written in a cursive style.

A. Loia

SUBEMENDAMENTO

L'emendamento 1.4015 è sostituito dal seguente:

In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1° gennaio 2019 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2013, è riconosciuta:


a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.4015 / 1

DE BERTOLDI



Subemendamento all'emendamento 1.4015

Misiani

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire le parole da "i seguenti" fino alla fine dell'emendamento con le parole:

"il seguente: 611. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un tavolo tecnico politico, con la partecipazione delle associazioni ambientaliste e delle rappresentanze delle imprese costruttrici e importatrici del settore automobilistico, per la redazione di linee guida per una proposta di istituzione, per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, dei veicoli di categoria M1 di nuova fabbricazione, di una imposta e di un contributo parametrati al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km)."

Conseguentemente,

al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 24.830.000;

2020: – 51.100.000;

2021: – 61.330.000.

1.4015 / 2

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.4015

All'emendamento 1.4015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) I commi 611, 612-bis, 612-ter, 612-quater e 612-quinques e 613 sono soppressi;
- b) Il comma 614 è sostituito dal seguente:

614. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo parametrato al numero di CO2 g/km secondo i seguenti importi:

1. veicoli con alimentazione elettrica (BEV) con potenza non superiore a 150 KW: contributo euro 4.000;

2. per i veicoli con motorizzazione ibrida elettrico/combustione, purché il motore elettrico abbia una potenza superiore ai 15 KW e quello termico abbia emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO2: contributo euro 1.500;

3. per i veicoli con motorizzazione a metano purché abbiano emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO2: contributo euro 1.500»;

c) i commi 617, 619, 620-bis, 620-ter, 620-quater, 620-quinques, 620-sexies, sono soppressi.

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

DE BERTOLDI




1.4015 / 3

SUBEMENDAMENTO

FERRO, DAMIANI

All'emendamento 1.4015, sostituire le parole da: "Sostituire i commi da 611 a 620", fino alla fine, con le seguenti: "Sopprimere i commi da 611 a 620".



1.4015/4

SUBEMENDAMENTO A.S. 981

PIRRO, ACCOTO, PRESUTTO, GALLICCHIO, TURCO, PELLEGRINI MARCO

All'emendamento 1.4015 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 611, sostituire le parole "inferiore a 45.000" con le seguenti: "inferiore a 50.000";
- b) al comma 612, dopo le parole: "deve essere intestato" aggiungere le seguenti: "da almeno dodici mesi" e sostituire le parole "che sia" con le seguenti: "deve essere";
- c) al comma 612-ter, sostituire le parole: "consegnare il veicolo usato ad un demolitore" con le seguenti: "avviare il veicolo usato per la demolizione";
- d) sostituire il comma 612-quater con il seguente: "612-quater. Ai fini di quanto disposto comma 612-ter, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione."



1.4015/5

AS 981

SUB EMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO n. 1.4015

Sopprimere dal comma 619 al 620-quinquies


Conseguentemente, alla tabella A voci: "totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate", sono apportate le seguenti modificazioni:

2019 -60 milioni

2020 -70 milioni

2021 -70 milioni

DE BERTOLDI



1.4015/6

SUB EMENDAMENTO

Gallone

GALLONE

All'emendamento 1.4015, dopo il capoverso " 620-sexies" aggiungere il seguente:


620-septies. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

Motivazione

La norma è volta a consentire alle auto ibride o elettriche di accedere alle ZTL

1.4015 / 7



Emendamento

(Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica)

Sostituire i commi da 611 a 620 con i seguenti:

611. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 1/03/2019 al 31/12/2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

- a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3, 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella.

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-70	2.500

- b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3, 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella.

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-70	1.500

612. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

612-bis. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 611.

612-ter. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

A. 6015

¹ 1/3

612-quater. I veicoli usati di cui al comma 612-ter non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

612-quinquies. Il contributo di cui al comma 611 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

613. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

614. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

615. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto il seguente articolo:

"16-ter. (Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).

1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma precedente devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed h) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257.

3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del Codice Civile."

616. Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 611 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 611 e del credito di imposta di cui al comma 615, nel rispetto del limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

617. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 611 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

618. All'onere derivante dal comma 615 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate eccedenti l'importo di 55 milioni di euro per il 2019 e di 65 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 derivanti dal sistema di imposta definito dai commi 619 e seguenti.

619. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

A. 6015

2 / 3

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
161-175	1.100
176-200	1.600
201-250	2.000
Superiore a 250	2.500

620. L'imposta di cui al comma precedente è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato.


620-bis. L'imposta di cui al comma 619 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.

620-ter. L'imposta di cui al comma 619 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

620-quater. Le eventuali entrate eccedenti l'importo di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

620-quinquies. Fino al 31/12/2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 611 e dell'imposta di cui al comma 619 è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.

620-sexies. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui ai commi 611 e seguenti è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Polotru', written over a horizontal line.

A. 4015

3/3

Sub emendamento all'emendamento 1.4016

Al comma 625-octies, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

“Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”.

PRESUTTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, ACCOTO, PIRRO, TURCO

Presutto

1.4016 / 1

Dopo il comma 625 sono aggiunti i seguenti:

625-bis. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1e e L3e e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0,1,2.

625-ter. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

625-quater. I veicoli usati di cui al comma 625-ter non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

625-quinquies. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

625-sexies. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

625-septies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 625-ter;


625-octies. Per la concessione del contributo di cui al comma 625-bis è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per provvedere all'erogazione dei contributi nel rispetto dei limiti annuali di spesa indicati al primo periodo, si utilizza una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

625-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta

A. 6016

112

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 625-bis e seguenti.



Paolo Di

A. 6016

2/2

Bozza emendamento al comma 632-bis Legge di bilancio 2019

A.S. 981

EMENDAMENTO


All'art. 1 apportare le seguenti modificazioni :

dopo il comma 632 inserire il seguente:

«632-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 38 è sostituita con la seguente: « Art. 38 Obblighi di redazione (articolo 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37 bis del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante. »




A. 6017

Subemendamento a emendamento 1.4018

Al comma 651-*quater*, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

«c-bis). All'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel PNAF sono riservate tre frequenze in banda UHF al servizio pubblico radiotelevisivo della Provincia autonoma di Bolzano per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691."».


SEN. STEGER


SEN. UNTERBERGER


SEN. DURNWALLNER


SEN. LANIECE

1.4018/1

Sub emendamento all'emendamento 1.4018

Al comma 651-sexies, capoverso 1031-bis, dopo le parole "riassegnazione degli introiti", sono inserite le seguenti: "versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato,"

Il comma 651-undecies è sostituito dai seguenti;

"651-undecies. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "293,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti "344,4 milioni";

b) alla lett. c), le parole da "25 milioni" fino a "2019-2022", sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022".

651-duodecies. Lo stanziamento di spesa di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è ridotto di 51 milioni di euro per l'anno 2020.

PRESUTTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, ACCOTO, PIRRO, TURCO

Presutto

1.4018/2

EMENDAMENTO
Articolo 1

Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da "e riserva, comunque," fino a "in tale ambito", sono sostituite dalle parole "riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestre."»

651-ter. Dopo l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è aggiunto il seguente comma:

"3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90% della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale".

651-quater. All'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "PNAF 2018", sono sostituite dalle seguenti: "PNAF";
- b) dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Entro il 31 gennaio 2019 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al precedente periodo.";
- c) le parole da "Le frequenze in banda III VHF" fino a "radiofonia digitale.", sono sostituite dalle seguenti: "Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF.".

651-quinquies. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019";
- b) al terzo periodo, le parole "30 settembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019" e le parole "in banda 470-694 MHz UHF" sono soppresse;
- d) all'ultimo periodo, le parole "Entro il 28 febbraio 2019". sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019" e le parole da ", e assegna" fino a "medesimo contenente l'informazione a livello regionale" sono soppresse e, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente legge che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del seguente comma 1032.".

651-sexies. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti commi:

1031-bis L'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre

A. 6018

113

2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex;
 - b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) considerare il valore delle offerte economiche presentate;
 - d) garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;
 - e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale;
 - f) valorizzare la capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive;
 - g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1031-ter La durata dei diritti d'uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonché di quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di cui al 1031-bis è stabilita secondo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

1031- quater Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, qualora il medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a più di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente la gestione e l'utilizzo della stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito internet dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, e ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l'Autorità accerti l'inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico può revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.”.

651-septies. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lett. b) e alla lett. e), le parole “PNAF 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “PNAF”;
- b) alla lett. c), le parole da “rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico” fino a “in ambito locale di cui al comma 1031;” sono sostituite dalle seguenti: “rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilità per macroaree ;”;
- c) alla lett. d), le parole “nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c),” sono soppresse;
- d) alla lett. d) dopo le parole “d'impresa” sono aggiunte le seguenti: “nonché rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021”;
- e) alla lett. f), le parole da “individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,” fino a “rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lettera e).” sono sostituite dalle seguenti: “individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli

A. 6018

283

operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei CH 50 e 52 di cui alla lettera d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a); della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021; nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alla lettera b), c) ed e)."

f) dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"Il Ministero dello sviluppo economico entro il 15 aprile 2019 aggiorna il decreto di cui al periodo precedente."*

651-octies. All'articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole *"30 settembre 2018"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 marzo 2019"*;
- b) nell'ultimo periodo, le parole *"30 giugno 2019"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 ottobre 2019"*.

651-novies. All'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole *"31 dicembre 2018"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 marzo 2019"*;
- b) nell'ultimo periodo le parole *"30 giugno 2019"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 ottobre 2019"*.

651-decies. All'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole *"31 maggio 2019"* sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre 2019"*.

651-undecies. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole *"35,5 milioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"25,5 milioni"*; le parole *"293,4 milioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"344,3 milioni"*; le parole *"272,1 milioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"231,2 milioni"*;
- b) alla lett. a), le parole da *"24,1 milioni"* fino a *"228,1 milioni"* sono sostituite dalle seguenti *"24,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 202,2 milioni"*;
- c) alla lett. c), le parole da *"25 milioni"* fino a *"2019-2022"*, sono sostituite dalle seguenti: *"15 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022"*.

A. 6018

3/3

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 1.4019

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA



Abrogare comma 653 ter lett. b)

Riformulare il comma 653 ter lett. c) come segue:

c) le risorse strutturali di cui alla precedente lettera a (Bandi ISI) sono ulteriormente ridotte per il 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'Economia delle Finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la precedente annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro è ripartita con riferimento ai finanziamenti alle imprese di cui alla lettera a) del comma 2.

Riformulare il comma 653 ter lett. e) come segue:

per l'anno 2021 l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 653 *octies* e 653 *nonies* pari a 176, 1 milione di euro per attività e interventi di prevenzione operativa a favore di micro piccole e medie imprese e lavoratori che presentino requisiti di affidabilità correttezza e capacità di investimenti anche con riferimento a modelli organizzativi improntati al rafforzamento di legalità e gestione della sicurezza sul lavoro e della responsabilità sociale di impresa.

E alla Tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti modifiche:

2020: - 50.000.000

2021: - 50.000.000

1.4019/1

SUBEMENDAMENTO

~~Emendamento 1.409~~

Pi detto Fratin

PICHELTO FRATIN

All'emendamento **1.4019** all'art. 1 capoverso 653 - septies sopprimere la lettera "K"

MOTIVAZIONE - La riduzione prevista dall'art. 29 della L. n. 341/95 e smi è un importante e valido strumento che contrasta l'evasione contributiva e conseguentemente l'irregolarità del mercato occupazionale delle imprese delle costruzioni.

La proposta emendativa, pertanto, se accolta permetterebbe di continuare a riconoscere una premialità in favore delle imprese virtuose.



1.4019/2



MANCA

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.4019

Al capoverso 653-septies, sopprimere la lettera k).

1.4019/3

Sub emendamento all'emendamento 1.4019

Al Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:


a) le parole: *“Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro nell'anno 2019, allo scopo utilizzando per 60 milioni di euro le risorse iscritte sul medesimo Fondo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15, che sono corrispondentemente disaccantonate e rese disponibili in termini di competenza e di cassa, e di 50 milioni di euro nell'anno 2020”*, sono sostituite dalle seguenti: *“Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 40 milioni di euro nell'anno 2019 e di 72 milioni di euro nell'anno 2020.”*

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: *“Tenuto conto del mancato utilizzo per la copertura dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titolo del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15:*

a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

b) Le risorse di cui Fondo compensazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo di 37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019”.

Romeo, Rivolta, Solinas, Zuliani



1.4019/4

REVISIONE TARIFFARE INAIL

Dopo il comma 653, inserire i seguenti:

653-bis. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, considerate le risultanze economico finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, euro 525 milioni per l'anno 2020 e 600 milioni per il 2021.

653-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 653-bis si provvede mediante:

a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i seguenti importi:

1) euro 110 milioni per il 2019;

2) euro 100 milioni per il 2020;

3) euro 100 milioni per il 2021;

b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 23 febbraio n. 38 e relative Modalità di applicazione, per i seguenti importi:

1) euro 50 milioni per il 2020;

2) euro 50 milioni per il 2021;

c) le risorse strutturali di cui alle precedenti lettere a e b sono ulteriormente ridotte per il 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:

A. 6019

1/6

- 1) *fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese di cui alla lettera a) del comma 2.*
- 2) *fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b) del comma 2;*

d) utilizzo della maggiori entrate ai fini IRES per 173, 8 milioni per il 2020 e 147, 2 milioni per il 2021;

e) per l'anno 2021 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 653-octies e 653-nonies pari a 176, 1 milioni di euro.

653-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 653-ter si provvede:

1) a fornire apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati della riduzione delle risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81.

2) a rimodulare con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 del D.lgs. n. 38/2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione.

653-quinquies. L'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe di cui al comma 653-bis, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

653-sexies. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 653-bis a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, comma 4, primo periodo, e comma 6 e di cui all'articolo 44, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

A. 4013

26

653-septies. In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza 1 gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 10, comma 6, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo," sono aggiunte le parole: "complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo," e dopo le seguenti: "a somma maggiore dell'indennità che" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo ed indistintamente";
- b) all'articolo 10, comma 7, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "a norma degli articoli 66 e seguenti" sono inserite le seguenti: "e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, secondo comma lettera a) e b), del decreto legislativo n. 38 del 2000";
- c) all'articolo 10, comma 8, del decreto del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, tra la parola: "rendita" e la parola: "liquidata" si inserisce la parola: "complessivamente" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo";
- d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "per le somme" sono inserite le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "e per le spese accessorie" sono aggiunte le parole: "nei limiti del complessivo danno risarcibile";
- e) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 tra le parole: "dell'ulteriore rendita" e le parole: "dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" si inseriscono le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo";
- f) All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dopo le parole: "solo previo accantonamento di una somma" sono aggiunte le parole: " a valere sul complessivo risarcimento dovuto" e dopo le parole: "erogate o da erogare" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo";

A. 6013

3/6

- g) all'articolo 11, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: *“Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e della adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile”*;
- h) all'articolo 106 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, al primo comma dopo le parole *“agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando”* sono soppresse le parole *“risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di essi concorrevano in modo efficiente il defunto”*, che sono sostituite dalle seguenti *“ il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulta inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15% di una famiglia tipo composta di due persone adulte”*. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui al primo periodo del presente comma;
- i) all'articolo 85, terzo comma, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 le parole: *“di lire un milione”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti: *«di euro 10.000»*, mentre le parole *“aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4)”* sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui al primo periodo del presente comma;
- j)
- il premio supplementare, previsto dagli artt.153 e 154 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. non è più dovuto;*
- k) all'art. 29 comma 2 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole *“e all'INAIL”* sono soppresse.”;
- l) all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole *“130 per mille”* sono sostituite dalle parole *“110 per mille”*.

A. 4013

B/16

653-octies. All'articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 23, le parole "e del 95 per cento dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", del 95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100 per cento dal 2021"

653-nonies. All'articolo 82, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "e al 95 per cento per gli anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi".

Conseguentemente

- a) il fondo di cui al comma 421 è incrementato di 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 62,6 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed è ridotto di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e per l'importo di euro 26,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21 milioni di euro per l'anno 2027;
- b) il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 46,9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,1 milioni. per l'anno 2026; *Il medesimo fondo è incrementato di 47,4 milioni di euro per l'anno 2022.*

All'articolo 1, comma 623, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "della legge 28 dicembre 2001, n. 448,", le parole: "sono pari entrambe all'8 per cento" sono sostituite dalle parole: "sono pari al 11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate";

b) le parole: "è raddoppiata" sono sostituite dalle seguenti: "è aumentata al 10 per cento".

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 150 milioni di euro nell'anno 2019.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro nell'anno 2019, allo scopo utilizzando per 60 milioni di euro le risorse iscritte sul medesimo Fondo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15, che sono corrispondentemente disaccantonate e rese disponibili in termini di competenza e di cassa, e di 50 milioni di euro nell'anno 2020.

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:


A 6015

5/6

2020: - 10.000.000

Lo stanziamento di bilancio del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto, in termini di competenza e cassa, di 40 milioni di euro nell'anno 2020.

Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021



A. 4018

6/6

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 981

Emendamenti Governo
e relativi subemendamenti

18 dicembre 2018 ore 21

MEL
TURCO, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, PESCO

All'emendamento del Governo 1.5000, apportare le seguenti modifiche:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti «i seguenti»;*
- b) *dopo il capoverso 29-bis, aggiungere il seguente:*

«29-ter. All'articolo 2, comma 6-quinques, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, apportare le seguenti modificazioni:

- a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
- b) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.";
- c) al quarto periodo le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole: "dal primo gennaio 2019".»


1.5000/1

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5000

Al capoverso 29-bis, sostituire le parole: sono esonerati dall'obbligo con le seguenti: possono adempiere all'obbligo e sostituire le parole: con riferimento alle fatture i cui dati con le seguenti: mediante la memorizzazione elettronica delle fatture e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Flora' written in a cursive style.

1.5000/2

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5000

Al capoverso 29-bis, dopo le parole: i termini aggiungere le seguenti: i criteri e le modalità

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nere'.

1.5000/3

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5000

Al capoverso 29-bis, dopo le parole: e specifiche per tutelare aggiungere le seguenti: la protezione dei dati personali,

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. V. C.', written in a cursive style.


1.5000/4

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5000

Al capoverso 29-bis, sostituire le parole: sono esonerati dall'obbligo con le seguenti: adempiono all'obbligo e dopo le parole: i cui dati sono inviati al Sistema Tessera sanitaria aggiungere le seguenti: , entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marelli".

1.5000/5

S. 981

Sub-emendamento all'em. N. 1-5000 Governo

Dopo il comma 29-bis aggiungere il seguente:

"29-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, all'articolo 2 il comma 6-quinquies è sostituito dal seguente: " Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito di imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020."

Rivolta 

Solinas

Ferrero

Giuliani

1.5000/6

Sub emendamento all'emendamento 1.5000 Governo

Dopo il comma 29-bis aggiungere il seguente:


29-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni le associazioni Pro Loco che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000 e che hanno optato per il regime di cui all'art 1, commi 54-89 della Legge 190 del 2014.»

Conseguentemente, alla compensazione delle minori entrate previste, pari a 8 milioni annui a decorrere dal 2019 si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421 per l'anno 2019 e a decorrere dal 2021;

b) mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 della voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata.

BERGESIO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO



1.5000/7

AS 981

Sub emendamento all'emendamento 1.5000 Governo

Dopo il comma 29-bis aggiungere il seguente:


29-ter. Al decreto legge n. decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, all'articolo 10, il comma 02 è soppresso.

Conseguentemente, alla compensazione delle minori entrate previste, pari a 5 milioni annui a decorrere dal 2019 si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421 per l'anno 2019 e a decorrere dal 2021;

b) mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 della voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata.

BARBARO, RIVOLTA, ZULAINI, FERRERO, SOLINAS



1.5000/8


Sub -EMENDAMENTO 1.5000 GOVERNO

Dopo il comma aggiungere il seguente:

"29-ter. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali"

Alla compensazione delle minori entrate previste, pari ad euro 300.000 annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

Ferrero, Rivolta, Zuliani, Solinas



1.5000/3

PROPOSTA EMENDATIVA di modifica art. 10-bis del DL fiscale

All'articolo 1 dopo il comma 29 inserire il seguente:

29-bis. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli artt. 9 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché, ai sensi dell'art. 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Per il periodo d'imposta 2019, successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

IL GOVERNO



RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è finalizzato ad evitare possibili criticità afferenti all'utilizzo - per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva - dei dati personali rilevabili dal Sistema tessera sanitaria e, per tale via, ad assicurare l'acquisizione del gettito tributario previsto a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


OK

POSITIVO

NEGATIVO

15 DIC. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato





1.5000

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5001

Al capoverso 29-bis, dopo le parole: i termini aggiungere le seguenti: i criteri e le modalità

MANCA

A handwritten mark consisting of a large, stylized letter 'M' with a long, sweeping tail that curves upwards and then downwards.


1.5001/1

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5001

Al capoverso 29-bis, dopo le parole: e specifiche per tutelare aggiungere le seguenti: la protezione dei dati personali,

MANCA

A handwritten mark consisting of a large, stylized 'M' shape with a vertical line extending upwards from the right side.


1.500 1/2

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5001

Al capoverso 29-bis, sostituire le parole: possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 con le seguenti: adempiono all'obbligo della fatturazione elettronica.

MANCA

A handwritten signature or scribble consisting of several loops and a long tail, positioned to the right of the word 'MANCA'.

1.5001/3

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5001

Al capoverso 29-bis, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: della fatturazione elettronica

MANCA

A handwritten mark consisting of a large, stylized letter 'M' with a long, sweeping tail that curves upwards and to the right, ending in a small loop.


1.5001/4

Emendamento correttivo dell'articolo 17, comma 1, lettera c), capoverso 6-quater.

All'articolo 1 dopo il comma 29 inserire il seguente:

29-bis. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli artt. 9 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché, ai sensi dell'art. 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato". Successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.

IL GOVERNO



1.5001

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è finalizzato ad evitare possibili criticità afferenti all'utilizzo - per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva - dei dati personali rilevabili dal Sistema tessera sanitaria e, per tale via, ad assicurare l'acquisizione del gettito tributario previsto a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito




91

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 DIC 2018



A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5002

Al capoverso e il capoverso 125-bis, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022

MANCA




1.5002/1

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5002

Al capoverso e il capoverso 125-ter, sostituire le parole da: il Ministero dello sviluppo economico fino a: 2018 con le seguenti: i soggetti preposti e l'Anac possono avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza

MANCA

A handwritten signature or scribble consisting of several loops and curves, located below the word 'MANCA'.

1.5002/2

Emendamento all'articolo 1
riqualificazione energetica edifici PA - vigilanza

Dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

“125-bis. Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

125-ter. Per le attività di vigilanza e ispettive di cui al comma 3 dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dello Sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza di cui al protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di finanza perfezionato in data 3 marzo 2018. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019.”

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 250.000;

2020: - 250.000;

2021: - 250.000.

Conseguentemente:

alla Tabella B, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 25.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000 .

1.5002

IL GOVERNO
Di Carlo



Relazione tecnica

Il **comma 125-bis** intende potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, previsto dall' articolo 5, comma 12, del D.lgs 102/2014 ("Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione"). In considerazione dell'aumento significativo delle proposte di efficientamento presentate, che eccede la dotazione attualmente disponibile, si propone di incrementare le risorse destinate all'attuazione del programma per un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, ciò che consentirebbe di aumentare l'efficacia della misura.

Agli oneri del comma 125-bis si provvede mediante corrispondente **riduzione della Tabella B**, Fondo speciale di conto capitale, parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 125-ter** autorizza la spesa di **250.000 euro annui a decorrere dal 2019** per il finanziamento di una convenzione MISE - Guardia di Finanza per le attività di controllo e monitoraggio di cui all'articolo 177, comma 3, del nuovo Codice dei Contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti del rispetto del limite imposti dalla legge alle concessioni in atto. Nell'ambito delle proprie competenze il MISE dovrà svolgere attività di vigilanza e controllo prevista dalla norma in oggetto sui 65 concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica. Agli oneri del comma 125-ter si provvede mediante corrispondente **riduzione della Tabella A**, Fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2011 n. 178, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 DIC. 2018



AS 981

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 1.5003

All'emendamento 1.5003 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso 181 bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico."
- b) nella parte conseguenziale aggiungere:

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000;

2020: - 60.000;

2021: - 60.000.

 **BALBONI RAUTI CIRIANI DE BERTOLDI FAZZOLARI LA PIETRA MAFFONI**

MARSILIO RUSPANDINI STANCANELLI TOTARO URSO GASPARRI

1.5003/1

A.S. 981

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 1.5003

All'emendamento 1.5003, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il capoverso "181-bis.", aggiungere il seguente: "181-ter. Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 4.000.000;

CS:-4.000.000.

2020:

CP:-4.000.000;

CS:-4.000.000.

2021:

CP:-4.000.000;

CS:-4.000.000.

- 2) nella parte consequenziale aggiungere in fine il seguente periodo:

"Conseguentemente, alla missione 2 "Relazioni finanziarie con le autonomie locali", programma 2.5 "Rapporti finanziari con gli enti territoriali", azione "Interventi di settore a favore delle Regioni" apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +4.000.000;

CS: +4.000.000.

2020:

CP: + 4.000.000;

CS: +4.000.000.

2021:

CP:+4.000.000;

CS: +4.000.000.

MARSILIO


DE BERTOLDI

1.5003/2

Subemendamento A.S. 981

PATUANELLI, MONTEVECCHI, ACCOTO, PIRRO, TURCO, GALLICCHIO

All'emendamento 1.5003, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«181-ter. Al fine di sostenere le attività di studio e ricerca dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, è autorizzata a decorrere dall'anno 2019 la spesa di 400.000 euro annui.»

b) sostituire il "Conseguentemente" con il seguente:

"Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 4.150.000;

2020: - 4.150.000;

2021: - 4.150.000"

Patuanelli
P

1.5003/3

Emendamento

All'articolo 1 dopo il comma 181 inserire il seguente:


181-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata dell'importo di euro 3.750.000 a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 3.750.000

2020: - 3.750.000

2021: - 3.750.000



Relazione tecnica

La proposta emendativa incrementa di 3,75 milioni di euro a decorrere dal 2019 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali risorse sono destinate al sostegno degli istituti culturali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 DIC. 2018



1.5003



Subemendamento all'emendamento n. 1.5004

13. MODIFICA ~~COMMA~~ 233 - SANZIONI INL

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) ~~Al~~ comma 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'alinea, dopo le parole, "nei luoghi di lavoro" sono aggiunte le seguenti " , fermo quanto previsto dai commi 163 e 183 del presente articolo";
- b) Alla lettera a), le parole "Le disposizioni dell'articolo 30, comma 2 bis, e dell'art.34 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non trovano applicazione" sono soppresse;
- c) Alla lettera c) le parole " anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n.89 del 21 novembre 2006, la cui validità, a tal fine , è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni dell'art.30, comma 2 bis, e dell'art.34 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non trovano applicazione" sono sostituite dalle seguenti " anche mediante le procedure di cui all'art.3 comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350";
- d) Alla lettera e) dopo le parole "di cui alla presente lettera" sono aggiunte le seguenti "nonché alla lettera d)";
- e) Dopo la lettera f) è aggiunta la seguente f bis) "le risorse che affluiscono al fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui".

1, ultimo periodo,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

L'emendamento è volto ad incidere sul comma 233 che reca una disciplina di riorganizzazione dell'Ispettorato nazionale del Lavoro.

In particolare viene abrogata la possibilità di derogare alle disposizioni in materia di mobilità del personale di cui al decreto 165 del 2001 e viene espunta dal testo la previsione della proroga della graduatoria del concorso da dirigente di seconda fascia bandito nel 2006 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene fatto rinvio al contempo alla possibilità, prevista dalla legge 305 del 2003 di poter stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni che abbiano graduatorie ancora vigenti di concorsi per attingere a unità di personale e così velocizzare la messa a regime della nuova struttura dell'INL che deriverà dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 233

In relazione alla modifica apportata alla lettera e) si segnala che la stessa si è resa necessaria per eliminare un refuso e riallineare il comma 233 al testo approvato alla Camera.

Per quanto riguarda l'introduzione della lettera f bis) si evidenzia che la stessa è finalizzata a porre un tetto massimo alle risorse finanziarie da destinare al Fondo per le risorse decentrate di cui al CCNL-Funzioni centrali.

Dall'emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed anzi l'inserimento della lettera f bis) è volto a determinare risparmi di spesa.

1.5004/1

ON. DE VECCHIS

ON. RIVOLTA

Ercole Rivolta

1.5004

AS 981

Emendamento

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 214, le parole da *"la Scuola normale superiore di Pisa"* fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti *"l'Università degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale"*.
- b) al comma 215, alinea, la parola *"normale"* è soppressa ed alla lettera b) dopo le parole *"ricerca applicata"* sono aggiunte le seguenti *"in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università"*.
- c) al comma 216 le parole *"dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II"* sono sostituite dalle seguenti *"da due membri, designati rispettivamente dall'Università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate"*.
- d) al comma 217 la parola *"normale"* è soppressa.
- e) al comma 218, primo periodo, la parola *"normale"* è soppressa e dopo le parole *"statutaria e regolamentare."* sono aggiunte le seguenti *"Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate."* e le parole *"dalla Scuola normale superiore di Pisa"* sono sostituite dalle seguenti *"dall'Università degli studi di Napoli Federico II"*.

Duca di Forcia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa nasce dalla necessità di garantire che l'istituenda Scuola superiore meridionale non si presenti come duplicazione di altre esperienze omogenee presenti sul territorio, segnatamente la Scuola normale superiore di Pisa, ma sia connotata da una sua specificità ed autonomia già nella fase di avvio sperimentale.

Per tale ragione la modifica al **comma 214** prevede che sia l'Università degli studi Federico II di Napoli a istituire, in fase di avvio, una Scuola superiore con sede a Napoli, contemperando così l'esigenza di autonomia della Scuola superiore meridionale dalle altre scuole con la necessità di assicurare un supporto amministrativo e logistico.

Tuttavia forme di collaborazione virtuose con altre esperienze potranno essere realizzate su specifici campi di intervento. In particolare viene previsto che oltre ai corsi di laurea magistrale, anche per i dottorati di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata, di cui al **comma 215**, la Scuola superiore meridionale possa



avvalersi della collaborazione con le scuole universitarie federate (la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia) o con altre università.

La modifica del soggetto promotore richiede una diversa composizione del comitato ordinatore per la redazione del piano strategico, di cui al **comma 216**. Il Comitato si compone di due membri designati rispettivamente dall'Università degli studi Federico II di Napoli e dalle scuole universitarie federate, nonché da tre esperti designati dal MIUR.

Infine si prevede, con la modifica del **comma 218** che al termine del triennio di operatività, in caso di esito positivo e di reperimento delle risorse, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola saranno portate a termine dall'Università degli studi di Napoli Federico II.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

16 DIC. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



1.5004



AS 981

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 281, è inserito il seguente:

" 281-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, dopo le parole "Regione interessata" sono inserite le seguenti: "e con la disciplina comunitaria relativa agli organismi di ricerca""

Relazione Illustrativa

L'emendamento in esame, di particolare necessità, in quanto intende fare chiarezza a seguito dei dubbi interpretativi sollevati, si propone di adeguare la normativa nazionale concernente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a quella comunitaria relativa agli organismi di ricerca. Più in particolare l'intento normativo è quello di esplicitare che gli IRCCS rientrano pienamente nella categoria degli OdR e, pertanto, possono essere destinatari di fondi pubblici senza violare la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato.

Si ritiene, infatti, che la configurazione degli IRCCS, così come prevista dalla normativa nazionale, è sufficiente a soddisfare i requisiti per l'inquadramento come OdR, che il Regolamento CE 651/2014 così definisce:

"organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati".

In particolare, per quanto concerne il requisito della finalità principale concernente lo svolgimento di attività di ricerca, si rappresenta che lo stesso decreto legislativo n. 288/2003, recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3", all'art. 1 comma 1, definisce gli IRCCS "Enti di rilevanza nazionale ... che, secondo standard di eccellenza perseguono finalità di ricerca ... ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità ...". La stessa terminologia utilizzata dal Legislatore, dunque, pone in evidenza la finalità di ricerca come elemento distintivo di questi Istituti, di cui si accerta la permanenza ogni due anni ai sensi dell'art. 15 del predetto decreto legislativo n. 288 /2003.

1.5005




Inoltre, il requisito della contabilità separata è soddisfatto in quanto da anni tutti gli IRCCS devono redigere il bilancio sezionale della ricerca, al fine di assicurare il puntuale rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, del d. lgs. 288/2003, che recita: "È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi", in ordine a tale adempimento lo scrivente Ministero da sempre richiede agli Istituti scrupolosa osservanza, sia in fase di rendicontazione annuale finalizzata all'erogazione dei contributi per la ricerca, come si evince dall'art. 6 del d.P.R. 213/2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli IRCCS con personalità di diritto pubblico e privato", sia in fase di verifica biennale.

Al riguardo, si evidenzia che, con DM 14 marzo 2013 come modificato dal DM 5 febbraio 2015 nel delineare la documentazione da allegare all'istanza di riconoscimento del carattere scientifico e di conferma del medesimo, è stato richiesto, in relazione al requisito di cui alla lettera c) dell'art. 13 del d. lgs. n. 288/2003, l'invio, oltre che dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), anche del bilancio sezionale relativo esclusivamente all'attività di ricerca e le schede finanziarie delle singole linee di ricerca. Inoltre, l'allegato 2 al d. lgs. n. 118/2011, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, individua lo schema di bilancio sezionale della ricerca che gli IRCCS devono elaborare.

Per quanto riguarda, inoltre, la non ingerenza delle eventuali imprese azioniste, che mira a evitare che grazie a fondi pubblici le imprese possano acquisire un vantaggio competitivo sul mercato (per restare in campo sanitario, lo sviluppo di un nuovo farmaco che consenta a un'impresa farmaceutica lo sfruttamento in esclusiva della scoperta), si rappresenta che nel caso degli IRCCS il rapporto tra la componente "ricerca" e la componente "economica" (ossia l'assistenza sanitaria erogata) non è tale da poter configurare un vantaggio competitivo. Gli eventuali prodotti della ricerca (di base o applicata), infatti, potrebbero al più condurre alla costituzione di nuove società (spin-off o start-up) o al godimento di royalties, ma non certo ad una posizione di vantaggio competitivo nel campo dell'assistenza sanitaria erogata.

Oltre agli aspetti di carattere formale appena evidenziati, occorre aggiungere che rientra pienamente nella *mission* degli IRCCS la diffusione dei risultati delle attività di ricerca mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Infatti, scopo essenziale dell'attività di ricerca è la sistematica pubblicazione dei risultati nelle principali riviste mondiali, come testimoniato dagli indicatori bibliometrici degli Irccs, che concorrono in maniera rilevante a porre il nostro Paese ai primi posti nelle classifiche mondiali in riferimento alla ricerca sanitaria, nonché l'alta formazione, funzione espressamente prevista dalla norma (art. 8, comma 7, d.lgs. 288/2003).

IL GOVERNO



1.5005



Relazione Tecnica

La modifica proposta con l'emendamento in esame non comporta oneri aggiunti a carico della finanza pubblica, e si prefigge, altresì, di scongiurare l'insorgere di contenziosi aventi ad oggetto la possibilità per gli IRCCS sia pubblici che privati di essere destinatari dei fondi pubblici, nazionali e di derivazione comunitaria, per l'attività di ricerca.

La validità della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 DIC. 2018

1.5005



3/3

Subemendamento A.S. 981

PATUANELLI, MONTEVECCHI, ACCOTO, PIRRO, TURCO, GALLICCHIO

All'emendamento 1.5006, dopo il capoverso "349-bis", aggiungere, in fine, il seguente:

"349-ter. Per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero è destinata quota parte delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021."

Patuelli

1.5006/1

Emendamento Messa in sicurezza patrimonio culturale

All'articolo 1 dopo il comma 349 aggiungere il seguente:

349-bis. Per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale da parte delle Soprintendenze delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2019: -600.000

2020: - 600.000

IL GOVERNO
Ducato Fr

Relazione tecnica

La proposta in esame incrementa le disponibilità del capitolo 8281, Pg 31 e 33 dello stato di previsione del Mibac per consentire negli anni 2019 e 2020 la realizzazione di progetti sperimentali relativi a iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 da affidare alla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio delle regioni Abruzzo, marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 19, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

16 DIC 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato

1.5006



Emendamento

Art. 1

All'articolo 1, comma 391 lettera a) dopo le parole "di 110 e lode," aggiungere le seguenti:
"e con una media ponderata di almeno 108/110."

Riccardi Foc...

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata a selezionare in maniera più puntuale i destinatari dell'incentivo all'assunzione. Difatti oltre al possesso di una laurea magistrale, con votazione 110 su 110 e lode, si prevede un requisito aggiuntivo, ovverosia l'aver raggiunto una media ponderata di almeno 108/110.

L'introduzione dell'ulteriore requisito mira ad elevare sempre più il merito e a rendere più premiante la misura introdotta.

Relazione tecnica

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Piuttosto la predetta proposta potrebbe determinare un restringimento della platea dei beneficiari e quindi dei risparmi di spesa che prudenzialmente non si quantificano ma che potrebbero essere destinati ad implementare l'incentivo di cui al comma 390.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

P

POSITIVO

16 DIC 2018

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Signature]

1.5007



All'articolo 1 al comma 433 apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "e 2021" aggiungere le seguenti "e 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023"
- b) dopo il comma 433, aggiungere il seguente:

"433-bis. Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 433, in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'Interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato."

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

IL GOVERNO
Riccardo Berlusconi

Relazione tecnica

Al fine di evitare la prosecuzione del giudizio di ottemperanza sulla sentenza n. 4879/2014 tra il Comune di Torino e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene prevista l'erogazione di una somma complessiva di 35 milioni a favore del Comune di Torino. L'importo complessivo viene rateizzato in cinque anni.

La norma trova una giustificazione in quanto all'esito della verifica contabile effettuata non è stato possibile raggiungere un accordo sul piano meramente tecnico.

L'erogazione delle risorse del fondo è condizionata alla rinuncia da parte del Comune di Torino di ogni ricorso amministrativo pendente nei confronti dello Stato.

Alla copertura dell'onere pari a 7 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 si provvede, per il primo triennio, nell'ambito della dotazione del fondo per il contenzioso degli enti locali e per gli anni successivi con riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 653.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

1.5008

[Handwritten signature]

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

18 DIC, 2018

[Handwritten signature]




A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5009

Sostituire il comma 436, con il seguente: 436. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";
- b) al comma 2 le parole "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";
- c) al comma 3 le parole "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020".

MANCA



1.5009/1

A.S. 981

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 1.5009

All'emendamento 1.5009, capoverso "436-bis.", dopo le parole: «1 dicembre 2018, n. 132,» inserire le seguenti: «alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dopo il comma 1 è inserito il seguente "1-bis) il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.»

CIRIANI


DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.5009/2

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 1.5009

MALLEGNI

M. Mallegni

All'emendamento 1.5009, dopo il capoverso "436-bis" aggiungere il seguente:

"436-ter. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.»

*1.5009/3*

EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 436, aggiungere il seguente:

"436-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, alla lettera h-bis) sostituire le parole: da "e comunque" fino alla fine del periodo con le seguenti: "e nei limiti delle spese già sostenute a legislazione vigente dal comune interessato a carico del proprio bilancio per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati."

IL GOVERNO



Relazione tecnica

La norma dispone modifica della lettera h-bis) del comma 2, dell'articolo 12, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, la quale prevede che i Comuni che, in caso di indisponibilità di posti nelle strutture dedicate ai minori stranieri e attivate dal Ministero dell'interno, accolgono temporaneamente i minori stranieri non accompagnati, accedono ai contributi del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nel limite delle risorse del Fondo stesso, e comunque senza maggiori oneri rispetto a quelli già sostenuti dagli stessi Enti Locali. La proposta emendativa si rende necessaria al fine di evitare che insorgano contenziosi da parte degli Enti Locali a fronte di richieste non soddisfatte di maggiori contributi, in tal modo determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



14 DIC. 2018

1.5009



A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5010

Al capoverso 509-duodecies, lettera a) le parole "del 10%" sono sostituite dalle seguenti "del 20%".

Conseguentemente

al capoverso 309-quindecies, lettera a) le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti "20 per cento".

MANCA

Manca

1.5010/1

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5010

Al capoverso 509-duodecies, lettera a) le parole "del 10%" sono sostituite dalle seguenti "del 15%".

Conseguentemente

al capoverso 309-quindecies, lettera a) le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".

MANCA

plouco

1.5010/2

Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili

Dopo il comma 509, inserire i seguenti:

509-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

509-ter. Le anticipazioni di cui al comma 509-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017, relative al primo titolo di entrata del bilancio.

509-quater. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

509-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

509-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 509-bis entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 509-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

509-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario il termine è di 30 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

509-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019 o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

509-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la Piattaforma elettronica di cui al comma 509-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al comma 509-sexies entro il termine di cui al comma 509-septies. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 509-quinquies.



1. 5010

509-decies. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 509-quindecies, 509-septies decies e 509-octies decies, sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 509-bis che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 509-sexies e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 509-septies.

509-undecies. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai successivi commi da 509-duodecies a 509- vicies quinquies costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

509-duodecies. A partire dall'anno 2020, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 applicano:

a. le misure di cui alla lettera a) dei commi 509-quindecies o 509-septies decies, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b. le misure di cui ai commi 509-quindecies o 509-septies decies se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

509-ter decies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 509-octies decies. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

509-quater decies. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 509-duodecies e 509-terdecies sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

509-quindecies. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 509-duodecies riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dallo Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

509-sedecies. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 509-quindecies è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della



1. 5010
41

2/8

spesa per Acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

509-septies decies. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 509-duodecies, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

- a. riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a 60 giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b. riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra 31 e 60 giorni;
- c. riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra 11 e 30 giorni;
- d. riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra 1 e 10 giorni.

509-octies decies. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi Direttori generali e dei Direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30%. La predetta quota dell'indennità di risultato:

- a. non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a 60 giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b. è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 31 e 60 giorni;
- c. è riconosciuta per il 75% qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 11 e 30 giorni;
- d. è riconosciuta per il 90% qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 1 e 10 giorni.

509-novies decies. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 509-octies decies. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 509-octies decies.

509-vicies. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 comunicano, mediante la Piattaforma elettronica di cui comma 509 quaterdecies, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.



1.5010₄₂

3/8

509-vicies semel. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 509-quindecies, lettera a), al comma 509-septies decies, lettera a) e al comma 509-octies decies, lettera a) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 509-duodecies e 509-ter decies che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 509-vicies e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

509-vicies bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati, ed aggiornati

a. con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui al comma 509-quater decies;

b. con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui al comma 509-quater decies.

509-vicies ter. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

509- vicies quater. Le informazioni di cui al comma 509-vicies bis lettera b) costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

509- vicies quinquies. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

IL GOVERNO



Relazione illustrativa

La proposta normativa è indirizzata ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni e a favorire il rispetto dei tempi di pagamento, come fissati dalla direttiva europea.

Per quanto riguarda l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali, la proposta normativa (commi da 509-bis a 509-decies) è finalizzata ad introdurre la possibilità, per istituzioni e intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e istituzioni finanziarie dell'UE, di concedere anticipazioni a regioni (anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale) ed enti locali (compresi gli enti in dissesto e quelli che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis del TUEL), che si trovino in situazione di



1. 5010
43

4/8

temporanea carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili.

La disposizione consente quindi di attivare uno strumento destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti delle regioni e degli enti locali maturati sino al 31 dicembre 2018 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, riducendo i tempi medi di incasso di tali crediti, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

L'iniziativa favorisce la riduzione nel ritardo dei pagamenti e una conseguente contrazione degli interessi a carico degli enti su tali ritardi, che la vigente normativa computa sulla base di un tasso particolarmente oneroso (pari al tasso di riferimento BCE più 8 punti percentuali annui).

Per quanto riguarda le misure volte ad assicurare il tempestivo pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni si è rilevato che, alla luce dei dati desunti dal sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), le amministrazioni italiane, pur avendo conseguito miglioramenti riscontrabili in termini di tempi medi di pagamento, non risultano ancora in linea con i termini massimi di pagamento fissati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. La proposta normativa (commi da 509-undecies a 509-viceies quinquies) è finalizzata a rafforzare tale processo di convergenza, introducendo nell'ordinamento misure tese a garantire sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea, sia lo smaltimento dello stock di debiti pregressi. L'ambito soggettivo delle misure proposte è rappresentato dal perimetro di tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, diverse dallo Stato. Tenuto conto della rilevanza del rispetto dei tempi di pagamento per l'intero sistema Paese, la norma che si propone costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Le misure che vengono proposte sono basate sulla verifica di due indicatori: 1) ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente; 2) percentuale di riduzione, di anno in anno, del debito commerciale residuo. Un'amministrazione è considerata virtuosa se, con riferimento alle fatture ricevute nel corso dell'anno e scadute, rispetta i tempi di pagamento della direttiva europea e se, contestualmente, riduce il proprio debito commerciale residuo di una percentuale pari, almeno, al 10% annuo. Le misure che l'amministrazione è tenuta ad adottare in caso di mancato rispetto dei vincoli fissati sono diversificate e si concretizzano in una riduzione della spesa per consumi intermedi, modulata progressivamente in base all'entità dell'inadempimento per tutte le amministrazioni che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della norma, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Per questi ultimi enti, invece, le misure incidono su di risultato dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi in maniera graduale risul tà del ritardo dei pagamenti.

In merito alle disposizioni puntuali di cui alla proposta normativa, si rappresenta che:

- i) il comma 509-bis individua i soggetti autorizzati a richiedere le anticipazioni di liquidità (regioni e province autonome – anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale - comuni, province e città metropolitane) e la destinazione di tali anticipazioni, finalizzate al pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2018 e non ancora corrisposti;
- ii) il comma 509-ter prevede che le anticipazioni possono essere contratte nel rispetto di un limite massimo non superiore per gli enti locali a tre dodicesimi delle entrate accertate



1.5010
44

5/8

- nel 2017, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le regioni al 5 per cento delle entrate accertate nel medesimo anno e riferite al primo titolo di entrata del bilancio; il limite dei tre dodicesimi per gli enti locali assorbe gli effetti di una proroga dell'innalzamento dell'anticipazione di tesoreria da tre a cinque dodicesimi richiesta anche per il 2019;
- iii) il comma 509-quater prevede che le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto destinate a sopperire a una temporanea carenza di liquidità da parte degli enti richiedenti, da rimborsare entro la chiusura dell'esercizio. Inoltre, viene disposto che:
- a. alla contrazione delle anticipazioni non si applicano i limiti di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL e all'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011, posto che le anticipazioni non costituiscono indebitamento;
- b. le anticipazioni possono essere contratte anche in assenza della relativa previsione nel bilancio, fermo restando l'obbligo da parte degli enti, successivamente al loro perfezionamento, di procedere alla relativa iscrizione nel bilancio stesso;
- iv) il comma 509-quinquies stabilisce che le anticipazioni sono garantite per gli enti locali attraverso il rilascio di delegazione di pagamento di cui all'art. 206 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per le regioni e province autonome, da specifica garanzia sulle relative entrate del bilancio secondo i rispettivi ordinamenti; per gli enti locali stabilisce inoltre che alle anticipazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 159 e 255, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000;
- v) il comma 509-sexies prevede che i debiti il cui pagamento può essere effettuato a valere sulle anticipazioni sono esclusivamente quelli contenuti in una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e scaturenti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013;
- vi) i commi 509-septies e octies definiscono i termini di pagamento dei debiti e i tempi e le modalità di rimborso delle anticipazioni;
- vii) il comma 509-novies stabilisce i controlli che gli istituti finanziatori effettuano sugli adempimenti degli enti che hanno usufruito dell'anticipazione di liquidità;
- viii) tenuto conto delle misure di garanzia per assicurare la tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, di cui ai successivi commi da 509-undecies a 509-vicies quinquies, il comma 509-decies prevede che tali misure siano raddoppiate per quegli enti che pur non rispettando i termini di pagamento fissati dalla direttiva europea, in presenza di uno stock di debiti pregressi non pagati, non abbiano fatto ricorso all'anticipazione di liquidità.
- ix) il comma 509-undecies definisce le norme di cui ai successivi commi da 509-duodecies a 509- vicies quinquies quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;
- x) i commi 509-duodecies e 509-ter decies individuano gli indicatori dalla cui verifica scaturisce l'applicazione delle misure di garanzia;
- xi) il comma 509-quater decies chiarisce che i tempi di pagamento e ritardo cui si fa riferimento sono quelli elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni e che il calcolo del tempo di ritardo tiene conto anche delle fatture scadute, ma non ancora pagate dalle amministrazioni;



- xii) i commi 509-quindecies, 509-sedecies e 509-septies decies stabiliscono le modalità e la misura di riduzione della spesa per consumi intermedi rispettivamente per le amministrazioni, diverse dallo Stato, che adottano la contabilità finanziaria e per quelle che adottano esclusivamente la contabilità economico patrimoniale (a eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale);
- xiii) i commi 509-octies decies e 509-novies decies stabiliscono le modalità di applicazione e la misura della riduzione dell'indennità di risultato dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- xiv) i commi 509-vicies e 509-vicies semel introducono un obbligo informativo a carico delle amministrazioni pubbliche, riferito all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente, la cui inosservanza, unitamente alla mancata alimentazione delle comunicazioni relative al pagamento delle fatture, determina l'applicazione delle misure di cui ai commi 509-quindecies, 509-septies decies e 509-octies decies; l'obbligo informativo permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale viene adottato lo standard Ordinativo informatico per l'ordinazione degli incassi e dei pagamenti;
- xv) i commi 509-vicies bis e 509-vicies ter prevedono la pubblicazione trimestrale sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati riferiti ai debiti commerciali di tutte le singole pubbliche amministrazioni, riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui comma 509-quater decies, nonché il dato relativo all'ammontare dello stock di debiti commerciali residui alla chiusura dell'anno precedente; vengono altresì pubblicati i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi;
- xvi) il comma 509-vicies quater prevede che tali informazioni costituiscono anche indicatore rilevante per la definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 196/2009 da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze.
- xvii) il comma 509-vicies quinquies stabilisce che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione di tutte le misure previste dall'articolo.

Relazione tecnica

Le norme proposte relative all'anticipazione di liquidità consentono di attivare uno strumento destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti delle regioni e degli enti locali maturati sino al 31 dicembre 2018 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi. La norma, che prevede il rimborso dell'anticipazione entro la fine del 2019, è indirizzata nei confronti degli enti che si trovino in situazione di temporanea carenza di liquidità.

Trattandosi di un'anticipazione concessa e restituita nell'arco dello stesso anno 2019, erogata da soggetti esterni al perimetro delle amministrazioni pubbliche, la sua attuazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.



1. 5010

Dall'attuazione delle rimanenti norme, finalizzate ad introdurre nell'ordinamento, a partire dal 2020, misure tese a garantire sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea, sia lo smaltimento dello stock di debiti pregressi, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato

14 DIC. 2018

1.5010




Subemendamento a em. 1.5011

Aggiungere, in fine, i seguenti:

«510-sexies. Le disposizioni recate dal comma 510-septies sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.

510-septies. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente: *“Art. 79-bis. 1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che diano luogo a effetti negativi sulla finanza della Regione Trentino – Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite misure volte ad assicurare la neutralità finanziaria delle predette disposizioni legislative statali nei confronti dei medesimi enti, in conformità alle procedure previste dai rispettivi Statuti ovvero mediante le relative norme di attuazione. Nelle more della definizione delle misure previste dal periodo precedente, l'entità degli effetti negativi, quantificata dalla Regione Trentino – Alto Adige e dalle Province autonome sulla base degli ultimi dati disponibili, è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze ed è scomputata dagli accantonamenti o dalle altre misure poste a carico della Regione e delle Province autonome a titolo di concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare”.*»

SEN. STEGER



1.5011/1

1. Al comma 510 sostituire le parole “, Sicilia e Valle d’Aosta” con le seguenti “e Sicilia”.

Conseguentemente la tabella 8 è sostituita dalla seguente:

	(in milioni di euro)		
	2019	2020	2021
Friuli Venezia Giulia	716	836	836
Sicilia	1.001	1.001	1.001
Sardegna	536	536	536
Totale	2.253	2.373	2.373

2. Dopo il comma 510 sono aggiunti i seguenti:

510-bis. Le disposizioni recate dai commi da 510-ter a 510-quinquies, di attuazione dell’Accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

510-ter. Il contributo alla finanza pubblica della Regione autonoma Valle d’Aosta è stabilito nell’ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l’anno 2018, 112,807 milioni di euro per l’anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

510-quater. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione Valle d’Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

510-quinquies. In applicazione del punto 7 dell’Accordo firmato il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta è attribuito alla Regione l’importo complessivo di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, dirette e indirette, della Regione per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.”

Conseguentemente,

Al comma 64, sostituire le parole: “3.000 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l’anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l’anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l’anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l’anno 2025” con le parole: “2.990 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.390,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.545 milioni di euro per l’anno 2021, di 2.145 milioni di euro per l’anno 2022, di 2.545 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.945 milioni di euro per l’anno 2024, di 3.045 milioni di euro per l’anno 2025”



Al comma 421, sostituire le parole: "130.317.000 per l'anno 2019" con le parole: "120.317.000 per l'anno 2019".

1.5011

IL GOVERNO



Relazione illustrativa

L'emendamento recepisce l'accordo sottoscritto in data 16 novembre 2018 tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica.

Viene modificato il comma 510 aggiornando la tabella in conseguenza dell'Accordo Stato-Regione.

Sono, poi, introdotti i commi da 510-bis a 510-quinquies, che regolano a regime il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica, garantendo certezza e stabilità ai fini della programmazione delle risorse, sia del bilancio statale che di quello regionale, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 77/2015, n. 154/2017 e n. 103/2018, superando i contenziosi pendenti in materia di finanza pubblica. A titolo transattivo è riconosciuto alla Regione un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro (spalmati negli anni 2019/2025) da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche e 10 milioni di euro per gli equilibri di bilancio 2019.

Relazione tecnica

L'emendamento, nel recepire l'Accordo sottoscritto in data 16 novembre 2018 tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica, stabilisce il concorso della predetta Regione al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare complessivo di 112,807 milioni di euro per il 2019 e di 102,807 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, intendendo con tale concorso concordemente attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 122,807 milioni di euro per il 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, coerentemente con quanto indicato, seppure arrotondato per eccesso, nella tabella 8 allegata al disegno di legge in esame per il triennio 2019-2021, l'Accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 10 milioni di euro limitatamente al 2019.

A titolo transattivo, con il medesimo Accordo, viene altresì riconosciuto alla Regione un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche, distribuito in 10 milioni annui per il 2019 e il 2020 e in 20 milioni annui dal 2021 al 2025.

Gli oneri complessivi dell'emendamento sono pertanto riepilogati come segue:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Minore concorso alla finanza pubblica	10						
Contributo agli investimenti in opere pubbliche	10	10	20	20	20	20	20
Totale	20	10	20	20	20	20	20

Importi in milioni di euro

Alla relativa copertura si provvede: a) per 10 milioni di euro per l'anno 2019, relativi al minore concorso alla finanza pubblica, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 421; b) per 10 milioni di euro per ciascuno



degli anni 2019 e 2020 e per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, relativi al contributo per gli investimenti, mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti enti territoriali di cui al comma 64

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 193 ha avuto esito


POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



18 DIC, 2018



1.5011



A.S. 981


Subemendamento all'emendamento 1.5012

Al comma 582-bis, sopprimere le parole "Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge".

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole "sono autorizzate" con le seguenti "Sono autorizzate".

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole "9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti "8.975 milioni di a decorrere dall'anno 2019 e a 8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, BOLDRINI



1.5012/1

AS 981

Sub-emendamento all'emendamento Governo 1.5012

DE ~~PETRIS~~, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

All'emendamento Governo 1.5012, al comma 582-bis, primo periodo, sostituire le parole: "25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni" con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 50 milioni».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: 0,7.

1.5012 / 2

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5012

Al comma 582-bis, sostituire le parole "75%" con le seguenti "80%".

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, BOLDRINI


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a horizontal line that curves upwards and then downwards.

1.5012/3

A.S. 981
Subemendamento all'emendamento 1.5012

Al comma 582-bis, sopprimere le parole ", maggiore dell'1,10".

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a horizontal line and a small loop.

1.5012/4

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5012

Al comma 582-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", ad esclusione delle spese per i mutui accesi per la riparazione di danni causati sugli edifici universitari dagli eventi sismici verificatisi dal 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge."

BOLDRINI, IORI, RAMPI, VALENTE MARGIOTTA, CUCCA, ROJC, ROSSOMANDO,
ALFIERI, RICHETTI, MAGORNO, STEFANO, ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI,
GIACOBBE, BELLANOVA, PITTELLA, VATTUONE, PARENTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

1.5012/5

Subemendamento

PAGANO

All'emendamento 1.5012, dopo il capoverso 582-bis inserire i seguenti:

"582-ter Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione contigua rispetto a quella della sede di provenienza sono attribuiti incentivi finanziari pari alla metà del costo a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.

583- quater In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca."

MOTIVAZIONE

Intende favorire la mobilità del personale accademico di atenei situati in regioni contigue.

M. Pagano (PAGANO)



d. 5012 / 6

SUBEMENDAMENTO

Berardi
BERARDI, CONZATTI

All'emendamento 1.5012, dopo il capoverso: "582-bis", inserire il seguente:

"582-ter. All'articolo 58, comma 1, lettera d) di modifica dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare il punto 5).



1.5012 / 7

Emendamento

MAGGIORAZIONE TURN OVER UNIVERSITA' VIRTUOSE

Dopo il comma 582, è aggiunto il seguente:

"582-bis. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di una spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le Università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra gli Atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci"

IL GOVERNO

Roberto Prodi

RELAZIONE TECNICA

Con la norma proposta si va nella direzione di valorizzare le politiche di bilancio degli atenei virtuosi, ovvero quelli che rispettivamente al 31/12/2018 o al 31/12/2019 oltre ad avere un indicatore di spesa di personale inferiore al 75% e un Indicatore di situazione economico finanziaria maggiore di 1,10 - come definiti dal d.lgs 49/2012 e successive modificazioni - sono in grado di sostenere finanziariamente a carico dei propri bilanci i maggiori oneri strutturali connessi alle assunzioni aggiuntive.

A invarianza complessiva dell'FFO, tra questi atenei, saranno ripartiti e trasformati in Punti Organico complessivamente 25 milioni di euro nell'anno 2019 e ulteriori 25 milioni euro nell'anno 2020 per consentire un incremento, a livello di sistema, delle facoltà assunzionali delle Università statali rispetto ai limiti al turn over previsti dall'articolo 66, comma 13-bis del DL 112/2008 (Legge di conversione 133/2008) che dal 2018 fissa le facoltà assunzionali di sistema al 100% dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.



1.5012

Conseguentemente, come dalla tabella di cui sotto, si avranno maggiori facoltà assunzionali pari a 219,73 Punti Organico nell'anno 2019, cui si aggiungono 219,73 Punti Organico nell'anno 2020 per complessivi 439,47 Punti Organico dall'anno 2020.

ANNO	MAGGIOR BUDGET ANNUO	BUDGET CONSOLIDATO	MAGGIORI PO ANNUI	PUNTI ORGANICO CONSOLIDATI
2019	€ 25.000.000	€ 25.000.000	219,73	219,73
2020	€ 25.000.000	€ 50.000.000	219,73	439,47
2021	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
.....	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
.....	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
.....	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
2028	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47

Oltre a rispettare gli indicatori di bilancio indicati dalla norma, gli atenei che intendono beneficiare del riparto dei suddetti Punti Organico dovranno presentare specifica richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci. Tale elemento è particolarmente importante considerando che dall'anno 2016 non c'è più il blocco degli scatti stipendiali del personale docente e, dall'anno 2020, gli scatti si trasformeranno da triennali a biennali e che sono ripresi i rinnovi contrattuali.

Il riparto delle maggiori facoltà assunzionali sarà quindi definito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191 (1) è avvenuta con il seguente esito:

KI POSITIVO
 KI NEGATIVO
 Il Ragioniere Generale dello Stato
 16 DIC, 2018

1.5012



Subemendamento all'emendamento 1.5013

 PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire le parole "il seguente" con le parole: "i seguenti" e aggiungere in fine il seguente comma: "608-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Ulteriori misure per la città di Genova)

1. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nella città di Genova.
2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.
4. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nel porto di Genova fino al 31 dicembre 2019
5. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nel porto di Genova, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: - 7.000.000;

2020: -15.000.000;

2021: -25.000.000.

1.5013/1




PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

*Sostituire le parole "il seguente" con le parole: "i seguenti" e aggiungere in fine il seguente comma:
"608-bis. Dopo l'articolo 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente:*

*«7-bis. - (Ulteriori misure per la città di Genova) - 1. In favore dei soggetti che svolgono
operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 84 del
1994 che sono tenuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo a corrispondere un canone annuo
non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50
per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al
rinnovo della prevista autorizzazione. 2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50
per cento i canoni per concessione demaniale marittima frazionabili dovuti per il periodo agosto-
dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.
84. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per
il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2020. 3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a
corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del
1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1° settembre 2018 – 31 luglio 2020 a copertura
della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul
porto di Genova. 4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai
precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le
proprie previsioni di bilancio.»».*

1.5013/2



A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5013

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Sostituire le parole "il seguente" con le parole: "i seguenti" e aggiungere in fine il seguente comma: "608-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 le parole da: "la quota di riparto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona."

1.5013/3

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5013


PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE,
D'ARIENZO

Sostituire le parole "il seguente" con le parole: "i seguenti" e aggiungere in fine il seguente comma:
"608-bis. Allo scopo di estendere gli interventi a sostegno alla totalità dei soggetti, ivi comprese le imprese, danneggiati dai crolli del Ponte Morandi di Genova, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza, di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità è stanziata per l'anno 2019 la ulteriore somma pari a 25 milioni di euro."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 25.000.000;

2020: - 0;

2021: - .

1.5013/4

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5013

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire le parole "il seguente" con le parole: "i seguenti" e aggiungere in fine il seguente comma: "608-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

<<4-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui al presente articolo nonché quelli di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 4-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000.>>

b) *al comma 5 sostituire le parole: 2, 3 e 4 con le seguenti: 2, 3, 4 e 4-bis."*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 15.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.5013/5



A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5013

RINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire le parole "il seguente" con le parole: "i seguenti" e aggiungere in fine il seguente comma: "608-bis.. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito del crollo del Ponte Morandi ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nell'ambito territoriale della regione Liguria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale, le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.920 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021

1.5013/6

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5013

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire le parole "il seguente" con le parole: "i seguenti" e aggiungere in fine il seguente comma: "608-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "*dodici mesi*" con le seguenti: "*ventiquattro mesi*";
- b) al comma 1 sostituire le parole: "*operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova*" con le seguenti: "*operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria, sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro*";
- c) al comma 4, sostituire le parole: "*a 19 milioni*" con le seguenti: "*a 55 milioni.*"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 36.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.5013/7

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5013

PINQTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Sostituire le parole "il seguente" con le parole: "i seguenti" e aggiungere in fine il seguente comma: "608-bis. Dopo l'articolo 11 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente: «11-bis. - (Ulteriori misure per la città di Genova) - 1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione della Casa della Salute. 2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»."

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: -4.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.5013/8

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5013

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire le parole "il seguente" con le parole: "i seguenti" e aggiungere in fine il seguente comma: "608-bis. Al fine di promuovere il ripristino della viabilità stradale e ferroviaria, delle strutture pubbliche portuali e delle attività economiche, delle aree della regione Liguria che sono state colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nel mese di ottobre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: << 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019>> con le seguenti: << 8.850 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020>>

1.5013/3



A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.5013

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire le parole "il seguente" con le parole: "i seguenti" e aggiungere in fine il seguente comma: "608-bis. Al fine di favorire la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi localizzati nelle periferie urbane della città di Genova nonché alla diffusione, in quelle stesse aree, delle attrezzature sportive, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 21 dicembre 2016, n. 297, sono incrementate nella misura di euro 17.000.000 per l'anno 2019."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 17.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.5013/10

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.5013 Governo

Conseguentemente, dopo il comma 608 è inserito il seguente:

608-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi di interesse generale a seguito di eventi catastrofici, i Sindaci dei Comuni interessati dai suddetti eventi, indicano tempestivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione d'inagibilità. L'assegnazione è effettuata a titolo gratuito mentre le spese per l'installazione e le utenze sono a carico dei concessionari. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuità del servizio in occasione di eventi catastrofici verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

BONFRISCO, SAPONARA, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS



L. 5013/11

Emendamento all'articolo 1

Proroga della zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova

Sostituire il comma 608 con il seguente:

“608. All'articolo 8, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole “*e per quello successivo*”;
- b) al comma 4, le parole “*31 dicembre 2018*”, sono sostituite dalle seguenti: “*31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività*”;
- c) il comma 5 è sostituito con il seguente :“*5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45.*”.

IL GOVERNO



1.5013

1/2

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 8, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto l'istituzione di una Zona Franca Urbana nell'intero territorio della Città metropolitana di Genova e prevedendo la concessione a favore delle imprese aventi sede principale o operativa nella ZFU, che hanno subito (ovvero che subiranno) una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018 rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, di esenzioni relative a imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018. Il comma 5 di tale disposizione ha fissato i relativi oneri fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo 1, comma 608, del disegno di legge di bilancio per il 2019 AS 981 ha stanziato ulteriori risorse, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, affinché potessero essere utilizzate, con successivo provvedimento legislativo e previa conversione in legge del decreto legge n. 109 del 2018, per la proroga della zona franca urbana.

In relazione a quanto sopra, l'emendamento in esame sostituisce il comma 608 con una disposizione volta ad apportare all'articolo 8 del d.l. 109 del 2018 le modifiche necessarie per la proroga della zona franca urbana, utilizzando le risorse appositamente stanziate a tal fine.

In particolare, con le modifiche proposte si prevede che:

- a) le esenzioni previste per le imprese operanti nella ZFU siano concesse anche per l'esercizio 2019 (quello successivo a quello di entrata in vigore del d.l. 109/2018);
- b) le medesime esenzioni spettino anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività;
- c) il limite di spesa sia integrato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, d.l. 109/2018 è compensato dalla soppressione dell'attuale comma 608.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 194 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



11 DIC. 2018



1.5013



1.5014

All'articolo 1, dopo il comma 651 aggiungere i seguenti:

651-bis. Una quota pari a 29 milioni di euro delle disponibilità finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per entro il mese di settembre 2019.

651-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 29 milioni di euro per l'anno 2019.

651-quater. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

Il Governo



RELAZIONE TECNICA

La disposizione prevede, al primo comma, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il mese di settembre 2019, di 29 milioni di euro relativi alle disponibilità finanziarie liquide intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», detenute presso il sistema bancario, non necessarie alla realizzazione del IV stralcio delle opere di cui alla legge n. 65/2012.

Il secondo comma prevede il corrispondente incremento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, per 29 milioni di euro per l'anno 2019.

Il terzo comma prevede la proroga della gestione commissariale fino al 31 dicembre 2020, anno in cui è previsto il completamento dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e degli interventi di riqualificazione degli impianti olimpici di cui alla citata legge n.65/2012. L'attività della gestione commissariale garantisce la gestione dei contenziosi ed egli espropri ancora in corso, sia le incombenze relative alla liquidazione dei costi e al monitoraggio delle opere in corso d'esecuzione di cui alla citata legge. Agli oneri di funzionamento della gestione commissariale si provvede nell'ambito delle risorse già a disposizione della predetta gestione. Pertanto non si rilevano effetti sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



74

POSITIVO

NEGATIVO

14 DIC. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 28, comma 7, le parole "31 dicembre 2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
- b) all'articolo 50-bis:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";
 - 2) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";
 - 3) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinqüies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».
 - 4) alla fine del comma 3-*quinqüies* aggiungere le seguenti parole: «, ovvero, in casi straordinari, può essere autorizzata l'assunzione di due unità part-time in luogo di un'unità di personale, purché ad invarianza della spesa annua pro-capite». La presente norma trova applicazione a valere sui contratti stipulati ai sensi degli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.0.5000/1

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', PARENTE

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

"h-bis) all'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e sono estese ai periodi di imposta 2019 e 2020". Per tali periodi di imposta non si applica il limite minimo di riduzione del fatturato di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 46, e i benefici sono concessi alle imprese che possano comunque documentare di aver subito nell'anno di riferimento una riduzione del fatturato rispetto al periodo di imposta precedente.

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al comma 138 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

1.0.5000/2

SUBEMENDAMENTO


DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) all'art. 20 comma 11 del d.lgs 25 luglio 2017 n. 17, la parola "nonché" è sostituita con le seguenti: "nonché al personale dirigenziale del ruolo amministrativo e professionale del servizio sanitario nazionale, e»

Relazione illustrativa (*Disposizioni sul reclutamento di personale dirigenziale nella pubblica amministrazione*)

Al fine di potenziare le funzioni burocratico amministrative della amministrazione dello Stato e di offrire una interlocuzione di più alto livello ai cittadini-utenti, con la presente disposizione si autorizzano le amministrazioni a reclutare personale con qualifica dirigenziale mediante la contrattazione già prevista dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 20 del d.lgs 25 luglio 2017 n. 75.



1.0.5000/03

SUBEMENDAMENTO

DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'art. 52-quater del decreto legge n. 50/2017, introdotto dalla legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017, modificato dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è così modificato:

"1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione definisce con propri regolamenti, da adottare entro il termine di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, adegua il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Conseguentemente le lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, sono abrogate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato."



1.0.5000/h

SUB EMENDAMENTO
CANGINI, MALLEGGNI

Cangini

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

- i) Le disposizioni di cui all'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate al 31 dicembre 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:


2019: -20.000.000,00;

2020: -20.000.000,00;

2021: -20.000.000,00.

Motivazione


Zona Franca urbana Sisma Centro Italia



1.0.5000/5

A.S. 981

CATALFO, MATRISCIANO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI,
GALLICCHIO, GUIDOLIN, NOCERINO



All'emendamento del Governo 1.0.5000, all'articolo "1-bis", al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, la validità di quelle approvate successivamente al 1 gennaio 2014 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

- 1) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
- 2) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
- 3) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
- 4) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
- 5) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
- 6) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1 gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dal giorno di approvazione di ciascuna di graduatoria.»

1.0.5000/B

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole "salvo quelle previste" sono sostituite dal "ferme restando le facoltà previste"
- b) al comma 5-bis la parola "approva" è sostituita da "può approvare".

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'M' followed by a cursive flourish.

1.0.5000/7

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 232, comma 2, le parole "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole "fino all'esercizio 2020".

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Manca', written in a cursive style.

1.0.5000/8

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,"
- b) dopo le parole "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo:

"A partire dal 2019, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio."

MANCA



1.0.5000/9

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, ed è prorogato l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a few loops and a short horizontal stroke.

1.0.5000/10

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole "A decorrere dall'anno 2011" aggiungere le seguenti parole: "e fino al 31 dicembre 2018".

MANCA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

1.0.5000/11

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al paragrafo 2 *“Il gruppo amministrazione pubblica”* del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al punto 3.1 le parole *“In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.”* sono sostituite dalle seguenti *“In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2019, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.*
- b) al punto 3.2 le parole *“la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti”* sono sostituite dalle seguenti *“la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente, dispone di una quota significativa di voti”.*

MANCA



1.0.5000/12

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2022".

MANCA

Man

1.0.5000/13

A.S. 981


Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

«691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici»

MANCA

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'M' and 'C'.

1.0.5000 / 14

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683 è inserito il seguente:
"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento."

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'MANCA' written in a stylized, cursive script.

A. O. 5000/15

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, terzo periodo, le parole: «2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».

MANCA

Man

1.0.5000/16

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "sino alla data del 31 dicembre 2019".

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Manca', written in a cursive style.


1.0.5000/17

Sub emendamento all'emendamento 1. O. 5000

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: " sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: " sino alla data del 31 dicembre 2019".

TESEI, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI



1.0.5000/18

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per i Programmi (PRiU) di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2015 recante: *"Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 23 aprile 1997"*, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'art. 1 dello stesso D.M. si intendono comunque prorogati del tempo di *"fermo cantiere"*, così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per *"opere pubbliche avviate"* devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui Lavori Pubblici, per *"opere private avviate"* devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.

MANCA



1.0.5000/13

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 515, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono aggiunti i seguenti periodi:

"Con riferimento ai comuni alle province e alle loro forme associative, il termine di cui al primo periodo è prorogato al triennio 2019-2021 e la valutazione dei risparmi da conseguire viene effettuata sulla base di linee guida proposte dell'AGID relative alle misure di riduzione della spesa adottabili dai medesimi enti locali, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Unione delle province italiane, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da concludere entro il 30 giugno 2019. In mancanza di accordo, l'AGID provvede alla pubblicazione delle linee guida entro il 31 luglio 2019."

MANCA



1.0.5000/20

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 si intendono prorogate al 1° gennaio 2020.

MANCA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final upward stroke.

1.0.5000/21

A.S. 981


Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2019».

All' articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

MANCA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

1.0.5000/22

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al punto 3.1 del paragrafo 3 "*Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo*" del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento." sono sostituite dalle seguenti "Con riferimento all'esercizio 2020 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.";
- b) le parole "Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti "Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2020, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento".

MANCA



1.0.5000/23

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1."

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7."

MANCA



1.0.5000/26

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'art. 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione."

MANCA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

1.0.5000 / 26


A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019."

MANCA



1.0.5000/27

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 880 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 e 2017"

b) le parole "possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti "possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa, rispettivamente, dell'esercizio 2017 e 2018"

c) le parole "Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018" sono sostituite dalle seguenti "Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se, rispettivamente, entro l'esercizio 2018 e il 30 aprile 2019".

MANCA



1.0.5000/28

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo". Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le parole "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo";

- le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio".

MANCA



1.0.5000/29

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'art. 6 comma 3 quinquies del d.l. 91 decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 le parole: "Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2019».

MANCA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

1.0.5000/30


Atto Senato 981
Subemendamento
Emendamento 1.0.5000

TESEI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «per un periodo comunque non superiore a 365 giorni»."

TESEI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS



1.0.5000/31

Sub emendamento all'emendamento 1.0.5000

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

“a-bis) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di continuare a garantire, nel triennio 2019-2021, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione assicurato dalle previsioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è disposta la proroga, per tale triennio, dell'erogazione di apposito contributo in favore dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate, in base all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale del predetto ente, per una quota non superiore a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 20 milioni di euro per l'anno 2020, e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 della medesima Agenzia delle entrate; l'erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'ente. Qualora la quota da erogare per l'anno 2019 risulti inferiore all'importo di 70 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 20 milioni di euro, erogabile per l'anno 2020, in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti periodi. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2020, anche rideterminato ai sensi del precedente periodo, si aggiunge alla quota di 10 milioni di euro erogabile all'ente per l'anno 2021, in conformità alle disposizioni dettate dal primo e secondo periodo.

PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, MARCO PELLEGRINI, TURCO, ACCOTO

Pirro

1.0.5000/32

SUBEMENDAMENTO


DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, legge n. 212 del 2000, le quote di accantonamento relative ai costi di chiusura delle discariche e di gestione post chiusura, deducibili ai fini del reddito d'impresa, si intendono comprensive della componente di capitalizzazione composta, calcolata allo scopo di valutare il tempo di effettivo sostenimento dei costi, ove contabilizzata. È fatto in ogni caso divieto di restituzione anche tramite compensazione delle maggiori imposte eventualmente versate.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla lettera a-bis) si provvede entro un limite massimo di spesa paria 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 653».



1.0.5000/33

SUB EMENDAMENTO

VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. All'art. 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione."

Motivazione

La proposta normativa semplifica l'iter di approvazione del DUP rendendolo altresì uno strumento di programmazione dell'organo di governo, stabilendo che la Giunta approvi il DUP e lo trasmetta successivamente al Consiglio. In tal modo, il DUP resta un atto di Giunta che approva, di fatto, la programmazione di settore raccolta in un unico adempimento.



1.0.5000/36

SUB EMENDAMENTO

VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 232, comma 2, le parole "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole "fino all'esercizio 2020".

Motivazione

La modifica proposta estende al 2020 il periodo di facoltatività della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni fino a 5 mila abitanti, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti e del modestissimo contributo alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali che deriverebbe da tali adempimenti.

Si segnala che il ddl bilancio nell'esame della Camera ha recepito l'opportunità di rendere stabilmente facoltativa la formazione del bilancio consolidato per la stessa fascia di enti. La presente proposta muove dagli stessi presupposti e permette di attivare gli approfondimenti necessari nell'arco di tempo oggetto di proroga.



1.0.5000/35

AS 981

SUB EMENDAMENTO

DAMIANI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 232, comma 2, le parole "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole "fino all'esercizio 2020".

Motivazione

La modifica proposta estende al 2020 il periodo di facoltatività della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni fino a 5mila abitanti, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti e del modestissimo contributo alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali che deriverebbe da tali adempimenti.

Si segnala che il ddl bilancio nell'esame della Camera ha recepito l'opportunità di rendere stabilmente facoltativa la formazione del bilancio consolidato per la stessa fascia di enti. La presente proposta muove dagli stessi presupposti e permette di attivare gli approfondimenti necessari nell'arco di tempo oggetto di proroga.



1.0.5000/36

SUB EMENDAMENTO

CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. Al comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,"
- b) dopo le parole "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.," inserire il seguente periodo:

"A partire dal 2019, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio."

Motivazione

La proposta emendativa mira a superare una difficoltà interpretativa relativa all'anno di decorrenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Il comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede infatti che, per l'adozione del piano di riequilibrio, gli enti abbiano a disposizione fino a 90 giorni dall'esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Non è raro, pertanto, che l'adesione alla procedura di riequilibrio e l'approvazione del Piano di riequilibrio da parte dell'ente locale non vengano deliberati nello stesso esercizio. Ciò determina incertezza rispetto a quale anno debba essere considerato come "quello in corso" ai fini della decorrenza dei dieci anni, ovvero del massimo arco temporale a disposizione degli enti per realizzare il riequilibrio.

Inoltre, il perfezionamento dell'iter per l'approvazione del Piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti richiede mediamente non meno di 6 mesi dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio: gli enti hanno infatti a disposizione fino a 90 giorni per l'adozione del piano e fino a 10 giorni per la relativa trasmissione alla Corte dei Conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), la quale ha a disposizione fino a 60 giorni per concludere l'istruttoria, dalla cui trasmissione decorrono i 30 giorni a disposizione della Corte per deliberare in merito all'adozione/diniego del Piano. Infine, mentre il primo termine (adozione del piano entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio) è, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, perentorio per gli enti locali, i termini per la conclusione dell'istruttoria da parte della Cosfel e quelli per la delibera di approvazione/diniego da parte della Corte sono ordinatori (art. 243-quater, commi 1 e 3), e possono dilatarsi a seguito di eventuali richieste istruttorie.

La proposta emendativa chiarisce che l'anno di decorrenza del piano è quello in cui l'ente ha adottato la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, a meno che quest'ultima non sia intervenuta nel secondo semestre dell'esercizio. In quest'ultimo caso, per le motivazioni espresse in precedenza, la proposta prevede che l'anno di decorrenza del Piano sia quello di adozione dello stesso e non della delibera di cui all'art. 243-bis, comma 1.




1.0.5000/37

Sub emendamento all'emendamento 1.0.5000

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 1, comma 8-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023»".


MARCO PELLEGRINI, TURCO, ACCOTO, PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO,



1.0.5000/38

AS 981

Sub emendamento all'emendamento del Governo n. 1.0.5000


DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

<<a-bis. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "30 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3, lettera a-bis., valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307

1.0.5000/39

Proroga blocco aggiornamento canoni di locazione

Sub emendamento all'emendamento 1.0.5000

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»".

ACCOTO, PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, MARCO PELLEGRINI, TURCO



1.0.5000/40

SUB EMENDAMENTO

DAMIANI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, terzo periodo, le parole: «2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».

Motivazione

La proposta in questione estende anche al biennio 2019-20 la possibilità per i Comuni, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.



1.0.5000/41

SUB EMENDAMENTO

~~CON~~ ^{CON} COMBATTI, PAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento."

Motivazione

L'emendamento in oggetto punta ad assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione.

Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e l'aggiornamento ed approvazione delle nuove tariffe TARI.



1.0.5000/42

SUB EMENDAMENTO

D
V
DAMIANI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "sino alla data del 31 dicembre 2019".



1.0.5000/43

Del plen

A.S. 981

Sub-emendamento

DAL MAS, VITALE

All'emendamento 1.0.5000, al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«a-bis All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per gli anni dal 2014-2019,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2021,».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 138, primo periodo.

Illustrazione

Nel 2019 scadrà il periodo di applicazione dell'aliquota del 10% della cedolare secca sugli affitti, applicabile ai contratti di locazione a canone agevolato. Considerata l'importanza – anche sociale – di questa misura, si rende necessario sin da subito procedere alla estensione temporale della sua applicazione. Proseguire con questo regime fiscale è indispensabile per mantenere un minimo di attrattività ad una modalità di affitto che è stata mortificata dall'aumento di tassazione patrimoniale avviato nel 2012. Peraltro, considerata la durata quinquennale dei contratti interessati, l'effetto incentivante dell'aliquota e il conseguente calmieramento dei canoni possono aversi solo se la prospettiva dei proprietari-locatori è estesa nel tempo.

La misura non presenta oneri per l'anno 2018 e 2019 in quanto già finanziata con la legge di bilancio per il 2018. Per gli anni successivi, l'onere è pari a 132,9 milioni di euro annui.



1.0.5000/44

SUBEMENDAMENTO

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.760 milioni di euro annui».




1.0.5000/45

AS 981

Sub emendamento all'emendamento 1.0.5000 del Governo

All'articolo 1-bis, comma 3 dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) Il termine del 31 dicembre 2018 di cui all'articolo 10 comma 4-bis del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11 è prorogato al 31 dicembre 2022.

Se. Pichetto Fratin



1.0.5000/66

Proroga Pos - Pot**Sub emendamento all'emendamento 1.0.5000**

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

“a-bis) apportare le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 95, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019»;
- 2) all'articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019»;
- 3) le previsioni di cui ai numeri 1) e 2) non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”.

PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, MARCO PELLEGRINI, TURCO, ACCOTO



1.0.5000/47

SUBEMENDAMENTO

Conzatti
CONZATTI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a),
inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al
secondo periodo, le parole: " entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello
della", con le seguenti:

" entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla"».



1.0.5000/48

SUBEMENDAMENTO

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

a) dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;

c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente, ridurre di 1.000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.



1.0.5000/49

AS 181

SUBEMENDAMENTO

CONZATTI

Conzatti

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al secondo periodo, le parole: " entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della", con le seguenti:

" entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla"».



1.0.5000/50

SUB EMENDAMENTO

CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:


a-bis. Per i Programmi (PRiU) di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2015 recante: "Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 23 aprile 1997", nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'art. 1 dello stesso D.M. si intendono comunque prorogati del tempo di "fermo cantiere", così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per "opere pubbliche avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui Lavori Pubblici, per "opere private avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.

Motivazione

La proposta emendativa proroga il termine per il completamento dei PRiU, precisando il contenuto della disciplina del D.M. 9 settembre 2015 al fine anche di superare le incertezze applicative determinate dalla molteplicità delle casistiche verificate in ambito nazionale.



1.0.5000/51



AS 981

SUBEMENDAMENTO

DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'art. 1 comma 56 della Legge 208 del 2015, sostituire il periodo "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse." con il seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse."

Relazione illustrativa (*Detrazioni in materia di acquisto di immobili con certificazione energetica classe A e B*)

Il provvedimento in esame consente la defiscalizzazione del 50% dell'IVA per l'acquisto di case in classe energetica A o B. E' noto che il comparto edile, nel nostro Paese rappresenta una voce fondamentale per la crescita del PIL. Non soltanto per il comparto in sè, ma anche e soprattutto, per l'indotto che esso genera. Appare dunque necessario, ai fini di una nuova iniezione di energia finanziaria, incentivare il trasferimento di proprietà di immobili ad alto efficientamento energetico. Ciò non solo per la portata fiscale positiva per le casse dello Stato in funzione del maggior gettito derivante da imposte dirette e indirette ma anche per la cura e la salvaguardia dell'ambiente. Edifici energivori infatti sono sinonimo di inquinamento, mentre costruzioni del tipo *energy-efficient* aiutano a riportare la vivibilità delle città a condizioni accettabili. Il sostegno a questo emendamento rappresenta una grande opportunità di risparmio sia per chi deve acquistare la prima casa ma anche per chi possiede già una casa adibita ad abitazione principale ed intende comprare una seconda abitazione.

Relazione finanziaria

Dal presente emendamento non derivano costi a carico dello Stato

1.0.5000/52

SUBEMENDAMENTO

Picchetto Fratin
PICCHETTO FRATIN, CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a),
inserire la seguente:

"a-bis) All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre
2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021."».

*Conseguentemente ridurre il fondo di cui al comma 653 in misura pari a 48 milioni per il
2019, 148 milioni per il 2021 e 185 milioni a decorrere dal 2022.*



1.0.5000/53

SUBEMENDAMENTO

DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1° ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020;

a-ter) le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019."



1.0.5000/54



AS 981

SUBEMENDAMENTO


DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1° ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.

a-ter) le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.».

1.0.5000/55

AS 981

Sub emendamento all'emendamento 1.0.5000 del Governo

All'articolo 1-bis, comma 3 dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è aggiunto il seguente periodo "Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."

Conseguentemente

Il comma 643 dell'articolo 1 è soppresso.



FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS

1.0.5000/56

SUB EMENDAMENTO

CONZATTI, DAMIANI
 CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. Al comma 515, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono aggiunti i seguenti periodi

"Con riferimento ai comuni alle province e alle loro forme associative, il termine di cui al primo periodo è prorogato al triennio 2019-2021 e la valutazione dei risparmi da conseguire viene effettuata sulla base di linee guida proposte dell'AGID relative alle misure di riduzione della spesa adottabili dai medesimi enti locali, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Unione delle province italiane, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da concludere entro il 30 giugno 2019. In mancanza di accordo, l'AGID provvede alla pubblicazione delle linee guida entro il 31 luglio 2019."

Motivazione

Nella consapevolezza della rilevanza strategica degli obiettivi di risparmio e di razionalizzazione della spesa per l'informatica nella Pubblica amministrazione, raggiungibili principalmente attraverso l'aggregazione della domanda e l'impiego di punti centrali di acquisto, la modifica proposta punta a rendere coerente la prescrizione normativa con la realtà attuativa dell'Agenda Digitale Italiana con specifico riferimento alle differenziate situazioni degli enti locali.

L'attuazione dei progetti e piattaforme nazionali avviati o in corso (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Fatturazione elettronica, passaggio a Siope+, adeguamento sicurezza informatica, PagoPA, identità digitale SPID e ampliamento dei servizi connessi, ecc.) richiede in questa fase di cospicui investimenti da parte delle amministrazioni locali, per gli adeguamenti dei sistemi informatici alle piattaforme nazionali, per la formazione del personale, per il reclutamento di professionalità specifiche, di cui c'è particolare carenza.

L'attuale formulazione, che prevede il dimezzamento delle spese entro il 2018 non è realistica, non essendo stata attivata alcuna iniziativa di valutazione, promozione e formazione nei comparti delle amministrazioni locali, e rischia di tradursi in un ulteriore e burocratico elemento di controllo. Si propone pertanto di spostare il termine di applicazione della norma al triennio 2019-21 e collegarlo alla definizione di linee guida specifiche e condivise, in grado di recepire le peculiarità delle condizioni operative dei territori e di tener conto delle principali misure che meglio si adattano a promuovere il raggiungimento degli obiettivi in questione da parte degli enti locali.



1.0.5000/57

SUBEMENDAMENTO

Pichetto Fratin
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a),
inserire la seguente:

"a-bis) all'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole:
"l'impresa è tenuta" con le parole: "i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
sono tenuti"».



1.0.5000/58

SUB EMENDAMENTO

CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019."

Motivazione

La norma proposta raccoglie un'istanza pervenuta da diversi enti già beneficiari del contributo 2018 ex comma 853, prolungando da 8 a 12 mesi il termine entro il quale è necessario pervenire all'affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale. Viene inoltre delegificata la determinazione dei criteri e priorità da osservare, che potranno essere revisionati per l'anno 2020 attraverso un accordo di Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno 2019. La revisione dei criteri, anche alla luce del primo anno di completa attuazione del comma 853 della legge di bilancio 2018, potrà rafforzare notevolmente l'efficacia del sostegno agli investimenti comunali.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.



1.0.5000/59

SUB EMENDAMENTO

DAMIANI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. Al comma 880 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 e 2017"
- b) le parole "possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti "possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa, rispettivamente, dell'esercizio 2017 e 2018"
- c) le parole "Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018" sono sostituite dalle seguenti "Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se, rispettivamente, entro l'esercizio 2018 e il 30 aprile 2019".

Motivazione

Attualmente il punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria (4/2) prevede che, in assenza di aggiudicazione definitiva di un'opera avviata nel 2017 (bando di gara o effettuazione di spese preliminari) entro l'anno 2018, le spese contenute nei quadri economici ed accantonate nel fondo pluriennale vincolato riconfluiscono nell'avanzo di amministrazione.



1.0.5000/60

SUBEMENDAMENTO

Con Mi
CONZATTI, VITALE

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a),
inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro."».

Conseguentemente, ridurre di 1.000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138,
primo periodo.



1.0.5000/61

SUBEMENDAMENTO

DAMIANI, RONZULLI, CONZATTI, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:


"a-bis) all'articolo, comma 916, primo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».

Conseguentemente, le sanzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.471 entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.

Conseguentemente, ridurre di 1.000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

Relazione Illustrativa (*Proroga dell'avvio della fatturazione elettronica e delle sanzioni*)

Al fine di ridurre i disagi causati dalla nuova normativa che ha colto impreparati professionisti e aziende, il presente emendamento si propone di rinviare di un anno l'entrata in vigore della norma che regola la fatturazione elettronica già prevista dalla legge 205/2017. In forza di quanto illustrato l'apparato sanzionatorio previsto dal d.lgs n. 471/1997 entra in vigore dal 01.01.2021.



1.0.5000/62

SUB EMENDAMENTO


VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 221/2015 si intendono prorogate al 1° gennaio 2020.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di prorogare l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 30 della legge 221/2015 (collegato ambientale) per avere il tempo necessario all'individuazione di procedure semplificate per i raccoglitori ambulanti di modeste quantità di ferro.



1.0.5000/63

A.S. 981

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 1.0.5000

All'emendamento 1.0.5000, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis.) All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019»;*
- 2) *nella parte consequenziale aggiungere in fine il seguente periodo:*

Conseguentemente

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*
 - 2019: - 50.000.000;
 - 2020: - 100.000.000;
- *al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» e: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» rispettivamente con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019» e: «105,9 milioni di euro per l'anno 2021»*

MARSILIO


DE BERTOLDI

1.0.5000/64

SUBEMENDAMENTO

Gasparri
GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MALLEGGNI, BERARDI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 4, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"b-bis) al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi). Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

- a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;
- b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;
- d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
- e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

- a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

1.0.5000/65



1/2

- b) una proposta di istituzione di un sistema di rating delle imprese balneari e della qualità balneare;
- c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei periodi precedenti, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni. Al termine della consultazione di cui al comma 386-septies, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera a), comma 4, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità. Le concessioni di cui al comma 386-novies, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, valutati per il comma 386 sexies in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, e per il comma 386-undecies in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 138, primo periodo.



1.05000/65


2/2

Atto Senato 981
Subemendamento
Emendamento 1.0.5000

All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Art. 1-*bis*», comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019".


RIPAMONTI, RIVOLTA, ZULAINI, FERRERO, SOLINAS



1.0.5000/66

SUBEMENDAMENTO

LONARDO



All'emendamento 1.0.5000, al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 49 del decreto - legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.134, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 1 e 2, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
- b) al comma 3, le parole "dal 2012 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2019".»

Motivazione

(Proroga del Commissario ad acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981)


La proposta ha la funzione di prorogare, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il comma 1, oggetto di novella con la proroga in esame, fa riferimento al commissario "ad acta" di cui all'art.86 della legge 27 dicembre 2002 n.289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive il 21 febbraio 2003.

Il comma 2 oggetto di novella prevede poi che, entro la medesima data (31 dicembre 2019, per effetto della proroga in esame) il Commissario "ad acta", previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta.

Il comma 3 oggetto di novella prevede come per le precedenti annualità, fino al 2019, la copertura dell'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di 100.000 euro, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'art.86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002 n. 289

1.0.5000/67



A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000


Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

Conseguentemente:

- *al comma 653, sostituire le parole: << 57,16 milioni di euro per l'anno 2019 >> con le seguenti: << 33,16 milioni di euro per l'anno 2019 >>*

MISLANI



1.0.5000/68

AS 981

Sub-emendamento all'emendamento n.1.0.5000 del Governo


DURNWALDER,

Dopo il comma 4, lettera a), inserire la seguente:

"a-bis. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019".

1.0.5000/68-bis

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 1.0.5000

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 5, la lettera a) è soppressa.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'E' or similar character.

1.0.5000/63

A.S. 981

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 1.0.5000

All'emendamento 1.0.5000, al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2019».

IANNONE


DE BERTOLDI

1.0.5000/70

AS 981

Sub-emendamento all'emendamento n.1.0.5000 del Governo


DURNWALDER,

Dopo il comma 5, lettera a), inserire la seguente:

"a-bis. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019".

1.0.5000/70-bis

Sub emendamento all'emendamento del Governo n. 1.0.5000

[Signature]
 DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

<<b-bis.) Al comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2019"».

Conseguentemente, l'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015 è sostituito dal seguente».

Allegato 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

1.0.5000 / 71

AS 981

Sub emendamento all'emendamento del Governo n. 1.0.5000


DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

<<b-bis.) Al comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2019"».

Conseguentemente, i tempi indicati nell'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio sono rispettivamente prorogati di due anni.

1.0.5000/72

AS 981
SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.0.5000

 RIVOLTA, ARRIGONI, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'emendamento 1.0.5000, al capoverso comma 5 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

“b-bis) all'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, al comma 5-bis le parole: la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno” sono sostituite dalle seguenti: la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata di un anno”.

1.0.5000/73

SUBEMENDAMENTO

FERRO

All'emendamento 1.0.5000, al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«5-bis. Per le finalità previste dal comma 888 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stanziati 1 milione di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativamente alle infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Verona.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: -1.000.000

2020: -1.000.000

2021: -1.000.000




1.0.5000/74

A.S. 981
Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, BOLDRINI

A handwritten mark or signature consisting of a large, stylized loop on the left side, followed by a horizontal line that curves upwards and then downwards to the right.

1.0.5000/75

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 1.0.5000

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "e per l'anno 2019" con le seguenti: " e per gli anni 2019 e 2020".

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Eri' or similar, written in a cursive style.

1.0.5000/76

SUBEMENDAMENTO

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI,
FLORIS, TOFFANIN

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 6, dopo la lettera a),
inserire la seguente:

"a-bis) al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

a-ter) ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 2-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 139.»



1.0.5000/77

SUBEMENDAMENTO


MOLES

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) la validità della graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.89 del 21 novembre 2006, è prorogata sino al 31 dicembre 2019".

Conseguentemente, al comma 233, lettera c), dopo le parole: "unità dirigenziale di livello non generale", sopprimere la parola: "anche".

Nota - il subemendamento proroga le graduatorie di dirigenti idonei del ministero del lavoro. La norma approvata alla Camera consente all'Ispettorato del lavoro di scorrere dalla graduatoria che avrà validità fino a giugno 2019. La richiesta emendativa vuole sopprimere la parola: "anche" stabilendo quindi un obbligo di prendere dalla graduatoria e allo stesso tempo spostare la proroga al 31 dicembre 2019.



1.0.5000/78

A.S. 981


Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 50-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019".

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole "9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti "8.960 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a wavy line.

1.0.5000/79

SUBEMENDAMENTO**PICHELTO FRATIN, VITALI**

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 6, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera c)

"b-bis) all'articolo 1, comma 139 della legge. 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "anno 2018" con "anno 2019".

Motivazione

La proposta emendativa fa riferimento alla proroga, peraltro già riconosciuta dalla precedente Legge di Bilancio, della disposizione contenuta nell'art. 44 co. 11-bis del D.lgs n. 148/15, che consente alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di ricorrere ad un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi ed in deroga ai limiti temporali previsti per gli ammortizzatori sociali.

La proroga di tale misura, che garantirebbe continuità alla salvaguardia occupazionale negli ambiti territoriali caratterizzati da crisi industriali complesse, troverebbe copertura, tra l'altro, dalle risorse economiche stanziare per l'anno 2018 che risultano non essere state interamente assegnate .



1.0.5000/80

AS 981

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.0.5000

 RIVOLTA, ARRIGONI, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'emendamento 1.0.5000, al capoverso comma 6, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) All'art. 1, comma 139 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2019".


1.0.5000/81

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Al comma 6, dopo la lettera b) inserire la seguente: " b-bis) All'art. 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del sostituire le parole: "anno 2018" con "anno 2019".

MANCA

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

1.0.5000/82

Rizzotti
Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

RIZZOTTI



Al comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

“a-bis) all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, le parole “ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti “ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019”;
- 2) al comma 2, dopo le parole “2019” sono aggiunte le seguenti “e a 11,4 milioni di euro per l’anno 2020”;
- 3) al comma 2, lettera b), dopo le parole “2019” aggiungere le seguenti “e a 11,4 milioni di euro per l’anno 2020”.

Relazione illustrativa

La proposta intende prorogare per l’anno 2019 la disposizione introdotta con il Decreto-Legge 148/2017 convertito con Legge 172/2017 (“Decreto Fiscale”), che prevede la detraibilità fiscale, nella misura del 19%, dell’acquisto di alimenti a fini medici speciali (AFMS).

Questi prodotti, secondo la definizione contenuta nel Regolamento UE/609/2013, sono destinati all’alimentazione di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o sostanze nutrienti, oppure con particolari esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche; sono destinati all’alimentazione di pazienti il cui trattamento dietetico, inteso come *dietary management*, non può essere realizzato né con una modifica della normale dieta, né impiegando altri prodotti dietetici, né combinando alimenti di uso corrente con altri prodotti dietetici.

In Italia, gli AFMS sono erogati nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza per le persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica. Per altre patologie, il costo per il loro acquisto, al di fuori dalle strutture ospedaliere, ricade interamente sui pazienti.

L’estensione dell’istituto della detraibilità di questi prodotti si è reso necessario alla luce della crescente de-ospedalizzazione per numerose categorie di pazienti (si pensi solo

ai malati di Alzheimer e Parkinson, ai pazienti oncologici, ai pazienti colpiti da ictus) e dell'ingente peso che l'acquisto di tali alimenti ha sulle famiglie.

Tuttavia, la scelta di circoscrivere in via provvisoria l'intervento alle sole annualità fiscali in corso al 31 dicembre 2017 e 2018, non consente ai pazienti in cura di fare affidamento nel lungo termine su questo tipo di agevolazione, con ingiustificata discriminazione per i pazienti futuri.



1.0.5000/83


R. Rizzotti
Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

RIZZOTTI,

Al comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis. All'articolo 118 del D.Lvo 193/06, sostituire le parole "1° gennaio 2019" con le seguenti "1° gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati alla produzione alimentare, e dal 1° gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione"

Conseguentemente all'articolo 8 del D.Lvo 90/93, sostituire le parole "1° gennaio 2019" con le seguenti "1° gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati alla produzione alimentare, e dal 1° gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione"



1.0.5000/84

SUBEMENDAMENTO


DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) sono prorogati, per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione di durata di 80 ore complessive con prova scritta finale, di cui al comma 87 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Relazione illustrativa (*Riordino della dotazione di dirigenti scolastici. Proroga formazione*)

Ai fini della riorganizzazione dei dirigenti scolastici in forza al MIUR, col presente emendamento ci si propone di voler prorogare i termini per lo svolgimento del corso di 80 ore con prova scritta finale propedeutico alla immissione in ruolo per coloro i quali, partecipanti alle selezioni del 2011, hanno un contenzioso non ancora definito con sentenza.



1.0.5000/85

SUBEMENDAMENTO

CONZATTI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il divieto di cui al secondo comma dell'articolo 142 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è sospeso. La sospensione si interpreta nel senso che l'iscritto prosegue gli studi sino al conseguimento del diploma."

Nota - sospensione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.




1.0.5000/86

Subemendamento A.S. 981

GRANATO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO,
VANIN, GALLICCHIO

All'emendamento 1.0.5000, all'articolo "1-bis", al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: "1 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre 2019"; 2) all'articolo 19, ovunque ricorrano, le parole: "1 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre 2019"; 3) all'articolo 20, comma 4, le parole: "pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 ed a euro 15,11 milioni a decorrere dall'anno 2020". E' autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa recati dal numero 3) della presente lettera".»



1.0.5000/87

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO GOVERNO 1.0.5000

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 8, lettera b), punti 1 e 2, sostituire le parole: "1° settembre 2019" con le seguenti: "30 maggio 2019"

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Errani'.

A.O. 5000/88

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 1.0.5000

BINETTI / ITALI



All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis.) il termine di applicazione del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, recante il "Regolamento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo" di cui all'articolo 7, comma 2, è rinviato a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2020, fatta eccezione per l'articolo 3 che disciplina il tirocinio pratico-valutativo. Alle prove di esame relative all'anno 2019 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445."

Relazione illustrativa

Con la presente disposizione, si proroga l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 58 del 9 maggio 2018, a partire dalla sessione di esame del mese di luglio 2020, facendo salvo l'articolo 3 che disciplina il tirocinio trimestrale all'interno del percorso formativo.

Tale intervento normativo si rende necessario, al fine di superare le criticità e le preoccupazioni rilevate dagli Atenei, dai docenti e dagli studenti, in relazione alla tempistica fissata, soprattutto per quanto riguarda il nuovo tirocinio professionalizzante che sembra incompatibile con l'acquisizione dei prescritti 60 crediti formativi universitari (CFU) durante l'ordinario VI anno di corso.

Si ricorda, infatti, al riguardo che, ai sensi del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, lo studente deve svolgere un tirocinio pratico-valutativo, di durata di tre mesi, durante gli ultimi due anni del corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, dopo aver sostenuto positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall'ordinamento della sede universitaria. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 58 del 9 maggio 2018, a partire dalla sessione di esame del mese di luglio 2019, gli studenti del VI anno di corso dovrebbero quindi affrontare l'intero periodo di tirocinio, con l'acquisizione di almeno 15 CFU per un periodo complessivo pari a 300 ore, che si sommerebbero ai 60 CFU previsti per il VI anno di corso "ordinario", pari a non meno di 1.200 ore.

Risulta pertanto problematico, per gli studenti che si laureeranno nel luglio 2019, poter frequentare in quest'unico, ultimo, anno accademico 2018-2019, l'intero tirocinio previsto

dal nuovo modello d'esame e, contemporaneamente, seguire il ritmo ordinario degli studi del VI anno di corso, a cui per legge corrispondono 60 CFU.

Come detto infatti il tirocinio prevede un periodo di frequenza di almeno tre mesi, non necessariamente consecutivi, nelle tre aree previste dal regolamento: area medica, area chirurgica e ambito della Medicina generale. A ciascuna area corrispondono 5 crediti (CFU), pari a 100 ore, dal momento che ogni credito equivale a 20 ore. Gli studenti dell'attuale VI anno di corso dovrebbero quindi affrontare l'intero periodo di tirocinio, per un periodo complessivo di almeno 15 CFU, pari a 300 ore, che si sommerebbero ai 60 CFU del VI anno, pari a non meno di 1.200 ore.

Né, d'altra parte, è auspicabile che gli studenti, attualmente iscritti e frequentanti il VI anno, per laurearsi a luglio e sostenere subito dopo l'esame di abilitazione, pregiudichino la qualità formativa dei loro studi e l'intensità e l'efficacia formativa del tirocinio. Comprimere, inoltre, in un unico anno di corso, se non addirittura in pochi mesi, da ottobre 2018 a giugno 2019, il tirocinio di tutti gli studenti del VI anno di corso, significa occupare in determinati periodi, quelli senza lezioni, le corsie degli ospedali, a cominciare dai policlinici universitari. La soluzione proposta quindi, suggerita dalla Conferenza permanente dei Presidenti di Consiglio dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e avallata dagli studenti e dai docenti universitari, consente di ovviare alla criticità sopra rappresentate, senza comportare ulteriori o diversi oneri finanziari a carico del sistema universitario.

Relazione tecnica

La proposta di modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



1.0.5000/83

zk

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Al comma 8, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2019»

MANCA

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping loops and a long tail stroke, positioned to the left of the word 'MANCA'.

1.0.5000/30

A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Al comma 8, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2019».

MANCA

A handwritten signature or mark consisting of several loops and a wavy line, possibly representing the initials 'M' or a similar symbol.

1.0.5000/31

A.S. 981

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 1.0.5000

All'emendamento 1.0.5000, comma 9, lettera d), sostituire le parole: «14 settembre 2021» con le seguenti «14 settembre 2024».

MARILIO


DE BERTOLDI

1.0.5000/32

A.S. 981

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 1.0.5000

MODENA

Modena

All'emendamento 1.0.5000, al comma 9, alla lettera e), sostituire la parola "sette" con la parola "otto".



1.0.5000/33

AS 981

Sub emendamento all'emendamento del Governo n. 1.0.5000

Durnwalder Steger Unterberger Lanice
DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 9, dopo la lettera e), inserire la seguente:

<<e-bis.) all'articolo 172 del c.p.p. dopo il terzo comma, inserire il seguente:

"3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.">>

1.0.5000/96

SUBEMENDAMENTO


GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI

All'emendamento 1.0.5000, al comma 10, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, salvaguardare i livelli occupazionali degli stabilimenti dell'Agenzia Industrie Difesa e di dare piena e completa esecuzione al piano industriale di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'Agenzia Industrie Difesa, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014 n.190 e comunque nei limiti delle proprie risorse finanziarie, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame-colloquio, il personale dirigenziale che si trovi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio presso l'Agenzia Industrie Difesa con contratto determinato al 31 dicembre 2018;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
- c) abbia maturato o maturi al 31 dicembre 2018, almeno 4 anni di servizio (anche non continuativi), negli ultimi otto.>>.



1.0.5000/95

SUBEMENDAMENTO

MALLEGNI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 11, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i), è sostituita con la seguente:

"i) per le attività turistico-alberghiere in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, entro il 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito."».

RELAZIONE

Le imprese alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 non riusciranno a completare l'adeguamento alla normativa antincendio entro il termine del 30 giugno 2019, stabilito dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205. La proposta prevede uno slittamento di pochi mesi, sino al 31 dicembre 2019.

Si evidenzia che la proposta riguarda unicamente quelle imprese che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni e che si adeguino entro il 30 giugno 2019 ad ulteriori stringenti parametri, con l'obiettivo di pervenire ad un adeguamento graduale e progressivo.

1.0.5000/36



SUBEMENDAMENTO

PICHETTO FRATIN, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) *al terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11*"; dopo le parole <<*stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza*>> inserire le seguenti <<*oltrechè dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,*>>"

Illustrazione

L'art. 1, comma 368, prevede la concessione a titolo gratuito, per un periodo non inferiore a 20 anni, di terreni ai nuclei familiari con terzo figlio nato in uno degli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento, dimenticando tuttavia di prevedere idonee misure per lo sviluppo dei contratti agrari d'affitto. Si propone di recuperare l'omissione con l'emendamento che segue:



1.0.5000/37

SUBEMENDAMENTO

PICHETTO FRATIN 

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) *al terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11*"; dopo le parole <<*stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza*>> inserire le seguenti <<*oltrechè dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,*>>"

Illustrazione

L'art. 1, comma 368, prevede la concessione a titolo gratuito, per un periodo non inferiore a 20 anni, di terreni ai nuclei familiari con terzo figlio nato in uno degli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento, dimenticando tuttavia di prevedere idonee misure per lo sviluppo dei contratti agrari d'affitto. Si propone di recuperare l'omissione con l'emendamento che segue:

1.0.5000/98



SUB- EMENDAMENTO

BERUTTI



All'emendamento 1.0.5000, comma 11 dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a) All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020".

b) All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020"».

Relazione:

Il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 199 del 2016 prevede che, nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro (LUL), di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, l'adattamento del sistema Uniemens al settore agricolo abbia effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2019. Sempre ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 199 del 2016, il LUL in modalità telematica sostituisce il sistema Uniemens. Il decreto legislativo n. 151 del 2015 prevede che il Libro unico del lavoro (LUL) venga tenuto in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere (a seguito di proroga del termine) dal 1° gennaio 2019. Si propone, in attesa del decreto attuativo dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2015, che, corrispondentemente, l'effetto sulle retribuzioni dovute dalle imprese agricole decorra a partire dal mese di gennaio 2020 in considerazione del tempo necessario per l'adeguamento alle modalità tecniche e telematiche che tuttora non sono state precisate. Il passaggio dal LUL cartaceo al LUL telematico rappresenta un adeguamento del tutto innovativo per le imprese in generale e per quelle agricole in particolare, per cui, anche ad evitare difficoltà di gestione è opportuno prevedere un tempo ragionevolmente adeguato per l'adattamento alle nuove modalità telematiche. Il mancato coordinamento tra entrata in vigore del LUL telematico ed il passaggio all'Uniemens per le imprese agricole comporterebbe, inoltre, un duplice adeguamento invece di uno solo, in quanto le imprese agricole si dovrebbero adattare prima all'Uniemens, che deve poi essere sostituito per legge dal LUL telematico: con ciò si creerebbero difficoltà e costi doppi per l'aggiornamento delle procedure a carico delle imprese agricole.

1.0.5000/99



SUB - EMENDAMENTO

BERUTTI

Berutti

All'emendamento 1.0.5000, comma 11 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«b) All'art.1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;


2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

Relazione:

La proposta di emendamento interviene sull'articolo 1, comma 117, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di prorogare, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, gli sgravi contributivi a favore dei giovani agricoltori che erano stati introdotti nel 2016 e rinnovati nelle successive manovre di bilancio. Una modifica strategica per promuovere il ricambio generazionale in agricoltura anche in considerazione della circostanza che vede l'incidenza dei giovani conduttori italiani sul totale imprese agricole collocarsi su percentuali inferiori rispetto alla media UE (5,1% in Italia contro 6,5% nell'UE).

1.0.5000 / 100



S 981

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.0.5000 DEL GOVERNO

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.0.5000, comma 11 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«b) All'art.1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;


2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.0.5000/101

SUBEMENDAMENTO

PICHETTO FRATIN



All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "delle operazioni", inserire le seguenti:" ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario"

Illustrazione

La legge di bilancio 2019 proroga, all'art. 1, comma 41, le detrazioni previste per i costi derivanti da "opere a verde", sino all'importo massimo di 5.000,00 €. Si tratta di una disposizione di indubbia rilevanza per il contrasto all'inquinamento oltrechè per i positivi effetti estetici nelle città.

Le opere a verde, tuttavia, diversamente da quelle edilizie, prevedono l'impiego di essenze arboree, cespugliose ed erbacee, cioè di esseri viventi, che chiedono la preparazione di un *habitat* idoneo nonchè una costante manutenzione, elementi che impongono una perfetta conoscenza agronomica, botanica e fitopatologica perchè diversamente l'opera a verde realizzata in modo non idoneo si distruggerebbe in breve tempo, per la morte delle essenze che la compongono.

Per evitare uno spreco delle risorse finalizzate alla detrazione è pertanto necessario assicurare che *-in tutti quei casi in cui la progettazione è richiesta (per le opere minori può, infatti, essere omessa)-* che le opere a verde siano progettate da professionisti idoneamente qualificati, ed in particolare da liberi professionisti del settore.



1.0.5000/102

SUBEMENDAMENTO

PICHETTO FRATIN, VITALI

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "delle operazioni", inserire le seguenti:" ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario"

Illustrazione

La legge di bilancio 2019 proroga, all'art. 1, comma 41, le detrazioni previste per i costi derivanti da "opere a verde", sino all'importo massimo di 5.000,00 €. Si tratta di una disposizione di indubbia rilevanza per il contrasto all'inquinamento oltrechè per i positivi effetti estetici nelle città.

Le opere a verde, tuttavia, diversamente da quelle edilizie, prevedono l'impiego di essenze arboree, cespugliose ed erbacee, cioè di esseri viventi, che chiedono la preparazione di un *habitat* idoneo nonchè una costante manutenzione, elementi che impongono una perfetta conoscenza agronomica, botanica e fitopatologica perchè diversamente l'opera a verde realizzata in modo non idoneo si distruggerebbe in breve tempo, per la morte delle essenze che la compongono.

Per evitare uno spreco delle risorse finalizzate alla detrazione è pertanto necessario assicurare che *-in tutti quei casi in cui la progettazione è richiesta (per le opere minori può, infatti, essere omessa)-* che le opere a verde siano progettate da professionisti idoneamente qualificati, ed in particolare da liberi professionisti del settore.



1.0.5000/103

SUBEMENDAMENTO

PICHETTO FRATIN 

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole *medesimi piani*, inserire le seguenti *“,anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche”*

Illustrazione

Con l'articolo 1, commi 435 - 459 si introducono misure di razionalizzazione della spesa pubblica. Parimenti, con la definizione, a partire dalla legge di bilancio 2018, dei censimenti permanenti che l'ISTAT deve realizzare, si è introdotto l'importante principio *-utile alla riduzione dei costi-* dell'utilizzo integrato delle fonti amministrative nonché dell'intesa con i soggetti coinvolti, secondo quanto stabilito nei Piani generali di censimento. Tuttavia nell'esecuzione dei censimenti viene omissa di indicare il prioritario utilizzo, anche tramite convenzioni *-per ridurre la spesa pubblica-*, dei liberi professionisti iscritti in albi e la cui attività contempla specificatamente la rilevazione dei dati censuari.

A tale omissione si rimedia con l'emendamento che segue e che peraltro rappresenta una ulteriore conferma del supporto sussidiario già svolto in parte dal lavoro autonomo nei confronti della PP.AA, così come indicato all'art. 5 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (cosiddetto ddl lavoro autonomo) :

1.0.5000/106



SUBEMENDAMENTO

PICHETTO FRATIN 

All'emendamento 1.0.5000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole *medesimi piani*, inserire le seguenti ***“,anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche”***

Illustrazione

Con l'articolo 1, commi 435 - 459 si introducono misure di razionalizzazione della spesa pubblica. Parimenti, con la definizione, a partire dalla legge di bilancio 2018, dei censimenti permanenti che l'ISTAT deve realizzare, si è introdotto l'importante principio -utile alla riduzione dei costi- dell'utilizzo integrato delle fonti amministrative nonché dell'intesa con i soggetti coinvolti, secondo quanto stabilito nei Piani generali di censimento. Tuttavia nell'esecuzione dei censimenti viene omesso di indicare il prioritario utilizzo, anche tramite convenzioni -per ridurre la spesa pubblica-, dei liberi professionisti iscritti in albi e la cui attività contempla specificatamente la rilevazione dei dati censuari.

A tale omissione si rimedia con l'emendamento che segue e che peraltro rappresenta una ulteriore conferma del supporto sussidiario già svolto in parte dal lavoro autonomo nei confronti della PP.AA, così come indicato all'art. 5 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (cosiddetto ddl lavoro autonomo) :

1.0.5000/105




(AS 981)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.0.5000

Al comma 12, dopo la lettera b, è aggiunta la seguente:

c) Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017, n. 175 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

DE BERTOLDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'De Bertoldi', with a long horizontal stroke extending to the right.

1.0.5000/106



Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

VERDUCCI

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».

12-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente: «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, In favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio; dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».


Vengono prorogate le misure economiche relative alla Zona Franca Urbana.

1.0.5000/107 212

AS 981

Sub-emendamento all'emendamento Governo 1.0.5000

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO



All'emendamento Governo 1.0.5000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti “nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”. Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le parole “nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”;

- le parole “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio” sono sostituite dalle seguenti “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio”.

1.0.5000/108


A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 1.0.5000

Al comma 12, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 2, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 175, le parole "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro ventiquattro mesi".

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI


A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

1.0.5000/103

AS 981

Sub-emendamento all'emendamento Governo 1.0.5000

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO



All'emendamento Governo 1.0.5000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "sino alla data del 31 dicembre 2019".

1.0.5000/110

AS 981
SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.0.5000

RIVOLTA, ARRIGONI, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'emendamento 1.0.5000, dopo il capoverso comma 12 inserire il seguente:

“12-bis. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disposte le le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 21, comma 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: “entro 12 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 mesi”.

1.0.5000/III

AS 981 EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis

(Proroghe di termini previsti da norme di legge)

1. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

c) all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» e le parole «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 4, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

d) all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2019;

f) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2019»;

g) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2020»;

h) all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:



1.0.5000

1/10

a) all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito, con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

c) all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole "per l'anno 2018" sono soppresse.

3. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019", e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

4. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "Prima del 31 dicembre 2018" sono soppresse.

5. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2019»;

b) al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";

2) all'articolo 7, comma 1, le parole "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020".

6. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo le parole "per l'anno 2018", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2019".

b) all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020".

7. Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 9-*duodecies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, le parole "Nel triennio 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "Nel quadriennio 2016-2019";

2) al comma 2, secondo periodo, le parole "negli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".



1.0.5000

8. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 18, comma 8-*quinqüies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.;

b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;

2) all'articolo 19, ovunque ricorrano, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;

3) all'articolo 20, comma 4, le parole «pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 5,04 milioni per l'anno 2019 ed euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020»;

c) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017 n. 167, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019";

9. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «dopo il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 luglio 2019»;

2) al comma 2, le parole «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° agosto 2019»;

b) all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;

c) all'articolo 21-*quinqüies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 3, le parole «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018 e 2019»;

d) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2021".

e) all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola «sei » è sostituita dalla seguente: «sette ».

10. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini:



1.0.5000

a) al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2018" è sostituita dalla seguente: "2019". »;

b) all'articolo 2188-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "31 dicembre 2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

11. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale entro il 30 giugno 2019.";

12. Nelle materie di interesse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) agli articoli 44-bis, comma 1, lettera a) e 44-ter, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a) e 4, lettera a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole "per l'anno 2019" sono sostituite dalle parole "per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019";

b) agli articoli 44-bis, comma 2 e 44-quater, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 le parole "dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle parole "dal 1° luglio 2019"

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 652, alla voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti riduzioni:

Anno 2020 -500.000 euro

Anno 2021 -1.500.000 euro

IL GOVERNO


1.050.000



RELAZIONE TECNICA

Comma 1

Lettera a) proroga al 31/12/2019 i termini per l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle PP.AA., relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, di cui all'art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del decreto - legge n.112/2008 e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere. Inoltre proroga al 31/12/2019 l'utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le disposizioni limitandosi a differire rispettivamente il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, ed il termine di utilizzo del personale comandato presso il DFP, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera b) Prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2019. La disposizione limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera c) Dispone la proroga al 31/12/2019 il termine di scadenza entro cui le P.A. possono esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, previste dall'art. 3, comma 1 del decreto - legge n. 90/2014 e dall'art. 66, commi 9-bis e 13 -bis del decreto - legge n.112/2008. Conseguentemente, prevede la proroga al 31/12/2019 del termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere. Inoltre, dispone la proroga al 31/12/2019 dell'autorizzazione alle assunzioni di cui all'art. 1, comma 464, della legge n. 147/2013. Le disposizioni, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera d) Dispone la proroga al 31/12/2019 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera e) Dispone la proroga al 31/12/2019 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge n. 205 del 2017. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera f) La disposizione posticipa al 1° luglio 2019 il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Lettera g) La disposizione in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga fino al 31 gennaio 2020 la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.



1.0.5000

5/10

Lettera h) Prevede la proroga del termine previsto dall'articolo 28, comma 7 decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo o totale degli edifici, al 31 dicembre 2019. La proroga si rende necessaria per continuare ad utilizzare, anche per il 2019, i siti per il deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, classificato con codice CER 20. 03.99. Gli oneri derivanti dalla disposizione risultano pari a euro 273.000 e sono posti a valere sulle risorse finalizzate alla ricostruzione di cui all'art.4 di 189/2016. Tale stima è stata ricavata dalle quantificazioni comunicate dalle Regioni interessate, ossia 250.000 euro per le Marche e 23.000 euro per l'Umbria mentre la Regione Lazio ha comunicato di non avere più siti di deposito temporaneo attivi.

Al comma 2, nelle materie di interesse del Ministero dell'interno:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di contrasto alla pirateria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera c), La proposta normativa in materia di poteri sostitutivi del prefetto per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Al comma 3, nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, la disposizione di cui alla lettera a) non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di un mero slittamento dell'inizio della prima fase applicativa del nuovo tipo di controllo successivo dei pagamenti stipendiali realizzati erogati tramite NOIPA (c.d. cedolino unico). Gli uffici di controllo non avranno necessità di utilizzare ulteriori risorse umane e strumentali oltre quelle già previste dalla norma originaria. Anche dal punto di vista del bilancio delle Amministrazioni la proroga di 12 mesi dei termini di presentazione delle rendicontazioni non determinerà nuovi o maggiori oneri, essendo queste un prodotto elaborato dal sistema informatico in uso.

Al comma 4, nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione, La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 5, nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, non determina nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto il finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera, ivi comprese le spese tecniche di funzionamento della gestione commissariale, è già stato stanziato con precedenti provvedimenti, come specificato nella stessa OPCM 3858/2010.

Di seguito si riporta lo stato attuale di avanzamento dei lavori e della disponibilità finanziaria esistente per sostenere i costi connessi all'eventuale prosieguo dell'attività commissariale sino al completamento dell'opera.

Come evidenziato nel quadro economico allegato, l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 166.376.166,34, interamente finanziato come da Quadro Economico allegato.

All'attualità la galleria idraulica, della lunghezza di metri 8.300, è stata realizzata nella sua interezza, ivi comprese le previste opere esterne ed in particolare quelle relative all'interconnessione con la galleria Rosalba, al collegamento con la galleria Cassano-Caposele ed alla centrale idroelettrica.

Per quanto ad oggi noto, l'intervento che dovrebbe essere completato nel primo semestre del 2019, ha lavorazioni in ritardo rispetto al cronoprogramma, dovuto a difficoltà tecniche incontrate nelle lavorazioni in sotterraneo, consistenti in:

- fuoriuscite consistenti di gas con superamento dei limiti prefissati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, che hanno comportato un fermo dei lavori;



1.0.5000
196

6/10

- insorta necessità di modificare il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo che ha richiesto tempi più lunghi del previsto per il recepimento delle autorizzazioni da parte del MATTM;
- vari fermi della Tunnel Boring Machine (TBM) verificatisi per le caratteristiche geologiche dei terreni attraversati che hanno dato luogo ad eccessive pressioni sullo scudo della TBM e che hanno richiesto, come attualmente è in essere, interventi specialistici per consentire di sbloccare la macchina di scavo.

In merito alla disponibilità finanziaria per far fronte ai costi della proroga proposta, si evidenzia quanto segue.

Al netto dei lavori impegnati per l'esecuzione delle opere, risultano disponibili sia le somme di cui alla voce B.4 del Quadro Economico, pari a circa € 500.000, destinate a far fronte ad eventuali incrementi del costo dei materiali, ad oggi non verificatisi, sia parte di quelle di cui alla voce A.5 del Quadro Economico, appostate per far fronte ad imprevisti, che sono state utilizzate per un importo di € 1.156.541,77, con un residuo di € 5.706.857,70 alla quale si potrà attingere con una modifica del Quadro Economico, ove dovrà variare l'attuale costo della struttura commissariale.

Da tutto quanto innanzi può dedursi che certamente le attuali risorse disponibili sono sufficienti a coprire gli oneri della struttura commissariale e del commissario tenendo conto di una proroga sino al completamento dell'opera.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, è diretta:

- al numero 1), a differire l'entrata in vigore del documento unico dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020;

- al numero 2), a differire dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore delle norme del codice della strada correlate a tale innovazione. Si tratta dunque di una norma di coordinamento necessaria.

Dalla proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni ordinamentali.

Al comma 6, nelle materie di interesse del Ministero del lavoro:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia del versamento del beneficio ReI, proroga all'anno 2019 la deroga, prevista inizialmente per il solo 2018, diretta a prevedere l'erogazione del ReI nei primi sei mesi di concessione anche in assenza della sottoscrizione, limitatamente a tale periodo, del progetto di attivazione. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri in quanto il limite di spesa è sufficientemente capiente essendo dimensionato al massimo del suo potenziale senza ipotizzare alcuna riduzione per effetti dissuasori legati alla condizionalità del progetto nel periodo in questione.

La disposizione di cui alla lettera b) prevede l'ulteriore differimento all'anno 2020 dell'obbligo di adozione del sistema UNIEMES al settore agricolo, con effetti anche sulle retribuzioni dovute al partire dal medesimo anno. L'obbligo di adesione al sistema UNIEMES, previsto a gennaio 2018 dall'articolo 8 della legge n. 199 del 2016, era già stata differita al gennaio 2019 dall'articolo 1, comma 1154, secondo periodo della legge n. 205 del 2017 essendo previsto dal gennaio 2018. Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Al comma 7, nelle materie di interesse del Ministero della salute:

La disposizione di cui alla lettera a), in materia di procedure concorsuali AIFA, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Infatti, ai sensi dei commi 3 e 5 dello stesso articolo 9-duodecies del decreto legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale ha determinato la dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco nel numero di 630 unità, con decreto del 6 dicembre 2016, sono state incrementati le tariffe e i diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e sono finalizzati a coprire



1.0.5000
197

7/10

anche l'onere derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2 dello stesso articolo. Pertanto, la disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento previste dalla richiamata normativa, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 8, nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: la disposizione di cui alla lettera a), in materia di edilizia scolastica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul cap. 7105/1 del bilancio MIUR in ordine alle quali si prevede, esclusivamente, la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2019. In ogni caso, restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di Gruppi per l'inclusione territoriale posticipa dal 1° gennaio 2019 al 1° settembre 2019 le abrogazioni del terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2010 e del regolamento di cui al d.P.R. n. 185 del 2006 e viene posticipata alla medesima data la sostituzione della diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale con il Profilo di funzionamento.

La disposizione riduce per l'anno 2019 gli oneri originari a 5,04 milioni di euro, conseguenti al differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i GIT. Conseguentemente, al numero 3) viene corrispondentemente rimodulata anche la copertura finanziaria prevista dall'articolo 20, comma 4, d.lgs. n. 66/2017.

La disposizione di cui alla lettera c), propone la proroga al 31 ottobre 2019 del termine del 31 dicembre 2018 ad oggi sancito dall'articolo 11, comma 2 della Legge Europea n. 167 del 2017 per la stipula dei contratti integrativi di sede dell'Università ai fini del riconoscimento di una quota, a titolo di cofinanziamento, delle somme stanziare con il comma 1 della citata legge n. 167.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 9, nelle materie di interesse del Ministero della giustizia:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di disciplina delle intercettazioni, prevede di posticipare al 31 luglio 2019, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216, la cui data originaria è fissata al 26 luglio 2018, prorogata al 31 marzo 2019 per effetto del decreto-legge n. 91 del 2018.

Tale modifica si rende necessaria in quanto l'entrata in vigore della citata norma è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

Allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso, e pertanto si rende necessario posticipare il termine di entrata in vigore della norma oltre la data originaria e quella ulteriore indicata nel decreto legge 91/2018.

La proroga aggiuntiva al 31 luglio 2019 del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 216/2017 consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi, fornendo così la certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di impiego di dirigenti di istituto penitenziario negli uffici di esecuzione penale esterna, proroga le funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai



1.0.5000
198

8/10

funzionari inseriti nei ruoli di dirigenti penitenziari per un ulteriore anno (sino al 31 dicembre 2019) in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nel ruolo dell'organico dei dirigenti UEPE, onde sopperire alle possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile al reinserimento sociale dei ristretti quale è quello dell'esecuzione penale esterna.

La disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché trattasi di unità di personale dirigenziale già in servizio presso le articolazioni periferiche ministeriali, che continueranno a percepire il trattamento economico complessivo già in godimento.

La disposizione di cui alla lettera c), in materia di funzionalità degli uffici giudiziari, è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2019 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2019, pari ad euro 27.558.173 (10% di euro 275.581.728). *La proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.*

La disposizione di cui alla lettera d), La disposizione in esame contempla l'adozione di misure urgenti e dilatorie per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari delle sedi circoscrizionali dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, la cui soppressione era stata prevista dalla nuova mappa dettata dalla riforma della geografia giudiziaria di cui al Decreto Legislativo n. 155 del 2012.

Tale circostanza, già resasi indispensabile in precedenza con l'approvazione dell'art. 3 bis del D.L. 150/2013 e successivamente dell'articolo 16, comma 1, del D.L. 8/2017, è tesa a non aggravare il funzionamento degli uffici giudiziari abruzzesi, nell'attuale contesto di criticità complessiva del territorio regionale, laddove si desse attuazione, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie insistenti sul territorio regionale, pervenendo alla soppressione dettata dalla riforma legislativa varata nel 2012.

A tal proposito si rappresenta che allo stato attuale gli uffici giudiziari delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti sono funzionanti ed operative e continueranno ad esserlo sino al 13 settembre 2020 in virtù dell'ulteriore proroga prevista all'articolo 16 del Decreto Legge 09/02/2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che gli effetti relativi ai risparmi di spesa per il funzionamento degli uffici giudiziari in questione, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sono stati già recepiti complessivamente nel bilancio del Ministero della giustizia, in applicazione del D.L. 95/2012, nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2012 e di euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013.

Pertanto, il prolungamento del differimento dell'applicazione delle disposizioni delle revisioni delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari de L'Aquila e Chieti, determina il venir meno dei risparmi di spesa annuali per le spese di funzionamento, stimati prudenzialmente nella misura di 2 milioni di euro annui.

Considerato che il differimento dei termini al 13 settembre 2021, riguarda circa 3 mesi dell'anno 2020 e circa 9 mesi dell'anno 2021, il maggior onere derivante dall'applicazione della norma è stato quantificato in euro 500.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 652, del presente disegno di legge di bilancio 2019, alla voce Ministero della giustizia.



1.0.5000
199

9/10

La disposizione di cui alla lettera e), L'intervento normativo prospettato è modificativo della disciplina transitoria relativa all'iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense attuata con la legge 247/2012.

Tale termine era già stato soggetto a modifica con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 470 che modificava l'art. 22, comma 4 della predetta legge 247 del 2012) che portava da cinque a sei anni il periodo in cui potevano essere fatti valere i requisiti maturati secondo la previgente normativa ai fini dell'iscrizione all'albo speciale delle giurisdizioni superiori.

Si prevede una ulteriore proroga del termine per l'iscrizione al citato albo speciale, che da sei anni viene differito a sette anni.

Sul piano delle conseguenze finanziarie, si rappresenta che la proroga del regime transitorio, di cui all'articolo 22 della legge 247/2012, prevedendo la reiterazione delle attuali modalità e procedure di iscrizione all'albo speciale delle giurisdizioni superiori, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 10, nelle materie di interesse del Ministero della difesa:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di banche dati, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività di inserimento dati sono comunque effettuate attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quanto alla disposizione di cui alla lettera b), in materia di chiusura e di riorganizzazione dei Centri documentali e matricolari dell'Esercito, sotto il profilo finanziario il mero posticipo dei provvedimenti ordinativi previsti dall'articolo 2188-bis del codice dell'ordinamento militare, per il solo 2018, da una parte non determina la diminuzione né quantitativa né qualitativa degli enti da sopprimere o riconfigurare e, dall'altra, ne dispone l'adozione al 31 dicembre 2019, ovvero comunque all'interno del sessennio previsto per il completamento del programma stesso e per il conseguimento della riduzione complessiva del 30 per cento. Ne consegue, che i risparmi di spesa previsti quali obiettivi nel sessennio di riferimento – così come determinati nella relazione tecnica del decreto legislativo n. 7 del 2014 – non subiscono alcuna diminuzione o ritardo. In ogni caso i risparmi derivanti dal processo di razionalizzazione delle strutture in parola non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica e saranno rilevati a consuntivo.


Al comma 11, nelle materie di interesse del Ministero delle Politiche agricole:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificati a partire dal 2 ottobre 2018, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al comma 12, nelle materie di interesse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali:

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) differiscono al 1 luglio 2019 gli obblighi previsti all'art. 44-bis della quota per l'anno 2019 di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, quelli previsti dall'art. 44-ter di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari nonché quelli previsti dall'articolo 44-quater per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato

16 DIC. 2018





1.0. 5000
200

10/16

Alla tabella n. 1 - Stato di previsione dell'entrata, apportare la seguente variazione:

2.1.7 Entrate extra-tributarie - Entrate ricorrenti - Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari:

	2019	2020	2021
CP	9.506.220	2.000.000	2.000.000
CS	9.506.220	2.000.000	2.000.000

Alla tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare - U.d.V. 23.1:

	2019	2020	2021
CP	- 175.000	- 5.000.000	-
CS	- 175.000	- 5.000.000	-

Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 2 - Fondi di riserva e speciali - U.d.V. 23.2:

	2019	2020	2021
CP	- 15.000.000	- 25.000.000	- 25.000.000
CS	- 15.000.000	- 25.000.000	- 25.000.000

Alla tabella n. 5 - Stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

Missione 6 - Giustizia, Programma 1 - Amministrazione penitenziaria - U.d.V. 1.1:

	2019	2020	2021
CP	15.000.000	25.000.000	25.000.000
CS	15.000.000	25.000.000	25.000.000

2. TAB. 1. 5000. 5



Alla tabella n. 8 – Stato di previsione dell'interno – apportare le seguenti variazioni:

Missione 2 – Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, Programma 2 - Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio – U.d.V. 1.1:

	2019	2020	2021
CP	2.015.380	2.000.000	2.000.000
CS	2.015.380	2.000.000	2.000.000

Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 8 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – U.d.V. 3.1:

	2019	2020	2021
CP	- 10.000.000	- 17.000.000	- 27.000.000
CS	- 10.000.000	- 17.000.000	- 27.000.000

Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 10 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia – U.d.V. 3.3:

	2019	2020	2021
CP	15.200.000	22.000.000	27.000.000
CS	15.200.000	22.000.000	27.000.000

Missione 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 2 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose – U.d.V. 5.1:

	2019	2020	2021
CP	2.465.839	-	-
CS	2.465.839	-	-

2. TAB. 1. 5000. 5

IL GOVERNO


2/5

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento compensativo si rende necessario per tener conto dei riflessi finanziari degli emendamenti apportati in sede di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, i cui effetti originari sono stati già considerati nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199 ha avuto esito


OR

POSITIVO

NEGATIVO

13 DIC 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



2. TAB. 1. 5000. 5



SCHEMA DI DECRETO-LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA, NONCHE' MISURE PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA" - MAXI

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SNF			Indebitamento		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
		TITOLO I - Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione								
		CAPD II - Disposizioni in materia di protezione internazionale								
9	2 bis	Istituzione Sezioni delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con durata massima di 8 mesi a partire da gennaio 2019	s	c	2,47			2,47		
9	2 bis	Istituzione Sezioni delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con durata massima di 8 mesi a partire da gennaio 2019- straordinario	s	c	0,02			0,02		
		TITOLO II - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa								
		CAPO I - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo								
18	3	Adeguamento tecnologico del CED - Centro Elaborazione Dati del sistema informatico Interforze	s	k	0,175			0,175		
18	3	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004	s	c	-0,175			-0,175		
18	3 bis	Accesso al CED anche ai Comuni diversi da quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti	s	k	0,03			0,03		
18	3 bis	Utilizzo quota parte entrate da premi assicurativi (non più riassegnate al fondo antiracket e usura) di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario	e	ext	0,03					
		TITOLO III - Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell' Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata								
		CAPO I - Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno								
22 bis	1	Potenziamento, implementazione e aggiornamento dei beni strumentali , nonché ristrutturazione e manutenzione degli edifici delle strutture penitenziarie	s	k	15,00	25,00	25,00	15,00	25,00	25,00
31 ter	3.2	Utilizzo quota parte entrate da premi assicurativi (non più riassegnate al fondo antiracket e usura) di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
31 ter	3.4	Mancata riassegnazione al fondo antiracket e usura quota parte entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario.	e	ext	2,00	2,00	2,00			
35 quater	1	Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni	s	c	5,00	5,00		5,00	5,00	
35 quater	2 b)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004	s	c		5,00			5,00	
35 quater	2 c)	Utilizzo quota parte entrate da premi assicurativi (non più riassegnate al fondo antiracket e usura) di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato	e	ext	5,00					



2. TAB. 1. 5000.5

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA, NONCHE' MISURE PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA"- MAXI

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SNF			Indebitamento		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
35 quinquies	1	Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2 ter del decreto legge n. 14/2017, per l'installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza	s	k	10,00	17,00	27,00	10,00	17,00	27,00
35 quinquies	2	Riduzione autorizzazioni di spesa finanziate dal riparto del Fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232/2016, nell'ambito del Programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" del Ministero dell'Interno	s	k	-10,00	-17,00	-27,00	-10,00	-17,00	-27,00
TITOLO IV - Disposizioni finanziarie e finali										
39	1 lettera a-ter	Riduzione tabella B Giustizia	s	k	-15,00	-25,00	-25,00	-15,00	-25,00	-25,00
39	1 lettera c)	Variazione Utilizzo quota parte entrate (non più riassegnate al fondo antiracket e usura) di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario	e	ext	2,48					
		TOTALE ENTRATE	e		8,51	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
		TOTALE SPESE	s		9,51	2,0	2,0	9,5	2,0	2,0
		SALDO			0,00	0,0	0,0	-9,5	-2,0	-2,0

2. TAB. 1. 5000. 5



A.S. 981

Subemendamento all'emendamento 18.5000

Dopo il comma 27-bis aggiungere il seguente:

"27-ter. Il fondo di cui alla legge n. 181 del 1989 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per l'anno 2020 destinati ad azioni infrastrutturali e di supporto alle imprese connessi all'Area di Crisi Industriale complessa del Sistema Locale del Lavoro dell'area metropolitana di Torino."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - .

LAUS



18.5000/1

Emendamento Articolo 18 (Disposizioni diverse)

All'articolo 18, dopo il comma 27 inserire il seguente:

“27-bis. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai corpi di polizia. I decreti di cui al comma precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei Conti.”

IL GOVERNO

Relazione tecnica

La disposizione, considerato che il riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è intervenuto solo a fine 2018 e che l'effettiva assegnazione delle risorse agli stati di previsione delle amministrazioni competenti avverrà non prima dell'esercizio 2019, considerati anche i tempi tecnici necessari per il perfezionamento delle relative variazioni di bilancio, consente ai Ministeri competenti di adeguare l'assegnazione delle risorse, ad invarianza dei saldi e nei limiti delle risorse complessivamente loro assegnate, alle effettive necessità che non potevano essere note al momento della definizione dello schema di DPCM nel corso dell'esercizio 2018. Ciò al fine di consentire l'effettiva realizzazione del piano di investimenti richiesto a ciascuna amministrazione.

Trattandosi di una mera rimodulazione di spese già previste a legislazione vigente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 DIC. 2018

18.5000



All'articolo 18, dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel Mondo", programma "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", Programma "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario".

IL GOVERNO

Roberto Trasparenza

Relazione Illustrativa

L'emendamento proposto è volto a consentire variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le risorse destinate al sostegno della partecipazione italiana a banche ed organismi internazionali e quelle connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, nella prospettiva di contenerne le fluttuazioni inattese anche attraverso l'introduzione di misure di stabilizzazione del mercato finanziario, anche in relazione alla possibilità di assicurare un grado di capitalizzazione delle predette società adeguato alla complessità dei compiti assegnati.

Relazione tecnica

L'intervento in esame consente di effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le risorse destinate al sostegno della partecipazione italiana a banche ed organismi internazionali e quelle connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico. La disposizione in esame non ha effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

B

POSITIVO

NEGATIVO

14 DIC. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Signature]

18.5001

